

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del D. Lgs 231 dell'8 giugno 2001 e sue successive modifiche e integrazioni)

SOL Spa



Indice

Novità rispetto all'edizione precedente	5
Parte Generale	6
1. Quadro Normativo	7
2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	12
3. L'organismo di vigilanza e controllo	16
4. Diffusione, comunicazione, formazione	23
5. Sistema disciplinare	24

Parte Speciale	28
Premessa	29
Funzione della parte speciale del Modello	29
1. I reati in danno alla Pubblica Amministrazione	31
2. I reati informatici	36
3. I reati contro la fede pubblica	38
4. I reati societari	40
5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. I reati contro la personalità individuale	45
6. I reati di abusi di mercato	48
7. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio	51
8. I reati transnazionali	54
9. I reati di criminalità organizzata	56
10. I reati contro l'industria e il commercio	58
11. I reati in materia di violazione del diritto d'autore	59
12. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	62
13. I reati ambientali	64
14. Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare	72
15. I reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati	74
16. I reati di razzismo e xenofobia	77
17. I reati tributari	78
18. Reati di frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo	91
Parte dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	92

*In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: “**D.Lgs. 231/01**” o anche “**Decreto**”) il quale ha introdotto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi a loro interesse o vantaggio da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (cosiddetti “apicali” quali, a titolo esemplificativo, amministratori, procuratori, direttori generali) ma anche da coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi (ad esempio: dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.)*

Il D.Lgs. 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo”, idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

*La definizione, l'adozione e l'aggiornamento nel tempo di un Modello, così come la promulgazione di un proprio Codice Etico vogliono pertanto essere ulteriori strumenti con cui SOL (la “**Società**”) mira a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e dei principi comportamentali che da sempre ispirano l'operato della Società e del Gruppo che ad essa fa capo.*

*La prima edizione del “Modello di organizzazione gestione e controllo” (il “**Modello**”) è stata approvata, unitamente alla prima versione del Codice Etico di Gruppo, dal Consiglio di Amministrazione della SOL Spa con delibera dell'11 novembre 2005 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 2006.*

Il Modello è stato ed è oggetto di revisioni ed aggiornamenti in virtù dell'inserimento nel testo del D.Lgs. 231 di nuove fattispecie di reato, dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, nonché delle modifiche organizzative aziendali.



Novità rispetto all'edizione precedente

La presente sesta edizione del Modello ne allinea i contenuti alla versione del D.Lgs. 231 attualmente in vigore, in particolare per quanto attiene alla Parte speciale dove sono state integrate/modificate alcune sezioni e altre sono state aggiunte.

Già con la precedente versione del 2018 si era proceduto ad una revisione del testo per tener conto dell'esperienza maturata in oltre dieci anni di gestione del Modello e dell'evoluzione dell'organizzazione aziendale.

Si erano scorporati dalla parte speciale i testi dei vari reati, raggruppandoli in un unico volume messo a disposizione di tutti i dipendenti sulla Intranet aziendale unitamente al testo del Decreto, in modo da semplificare e agevolare la lettura del Modello, concentrandosi sulle peculiarità della Società. In questa versione si è ritenuto che, per meglio illustrare la portata delle nuove fattispecie introdotte, fosse opportuno riportare anche all'interno del Modello il testo di alcuni nuovi reati che implicano una responsabilità anche degli enti ai sensi del D.Lgs. 231. Parallelamente alla diffusione di questa nuova release del Modello si procederà a ripubblicare il testo aggiornato del D.Lgs. 231 e dei reati presupposto.

In data 20 maggio 2021 su proposta dell'ODV, il Consiglio di amministrazione di SOL Spa, quindi, ha approvato alcune modifiche ed integrazioni volte ad aggiornare il Modello agli ultimi reati presupposto inseriti nel Decreto e, di conseguenza, ha approvato la sesta edizione del Modello che, come sempre, verrà pubblicata sul sito web di SOL Spa e sulla intranet aziendale (SOL CONNECT). Una versione cartacea verrà ristampata a beneficio del personale e degli altri stakeholders della Società.

Parte
Generale



1. Quadro Normativo

1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal D. Lgs 231/2001 e le fattispecie di reato

Il quadro normativo di riferimento contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle Società si articola in tre fonti:

- a.** la Legge delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicata nella G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000;
- b.** il D.Lgs. 231/2001 contenente “la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, emanato in esecuzione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001, successivamente integrato da specifiche disposizioni di legge come meglio si dirà nella Parte Speciale;
- c.** il Decreto del Ministro della Giustizia del 26 giugno 2003 n. 201 contenente il “regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Con il D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto un nuovo regime di responsabilità “amministrativa”, di fatto una responsabilità penale, della Società, in forza del quale la Società – se ed in quanto siano integrati tutti i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, risponde per i reati commessi da chi opera “professionalmente” al suo interno. Questa responsabilità amministrativa della Società si aggiunge quindi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto integrante il reato.

Il D.Lgs. 231/2001 si caratterizza pertanto per la sua portata fortemente innovativa che porta, nella sostanza, al superamento del tradizionale principio per cui “societas delinqueri non potest”.

La sede naturale di accertamento della responsabilità è il processo penale (art. 36 D.Lgs. 231/2001) che prende avvio dall'iniziativa del pubblico ministero (artt. 55 e 56 D.Lgs. 231/2001).

Il giudizio svolto potrà avere due conclusioni:

- a.** se i presupposti della responsabilità della Società mancano, sono insussistenti o è insufficiente o contraddittoria la prova, il giudice lo dichiara con sentenza, indicando la causa nel dispositivo (art. 66 D.Lgs. 231/2001);
- b.** se invece i presupposti di responsabilità, oggettivi e soggettivi, sono stati accertati e la Società risulta responsabile, il giudice applica le sanzioni previste dalla legge, di cui diremo più oltre, con condanna alle spese processuali (art. 69 D.Lgs. 231/2001).

Il **primo presupposto** fondamentale della fattispecie normativa della responsabilità delle Società consiste **nella commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01**, indicati ed illustrati nella Parte Speciale del presente Modello oltre che di quelli contenuti nella Parte specificatamente dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Vale la pena infine ricordare che, secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, la Società, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p., risponde anche in relazione ai **reati commessi all'estero**, alle seguenti condizioni:

- a. che il reato venga commesso da un soggetto “funzionalmente” legato alla Società;
- b. che la Società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c. che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti

Se, dunque, il primo presupposto su cui si fonda la responsabilità delle Società consiste nella commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, il **secondo presupposto** consiste nel fatto che (in forza dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001) **tali reati devono essere commessi da:**

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa (in altri termini le persone in c.d. posizione “apicale”);
- b. o da persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza” di uno dei soggetti di cui alla lettera a), ovvero i c.d. “sottoposti” e quindi, di fatto tutti i dipendenti e/o collaboratori e consulenti della Società.

L'illecito penale deve quindi essere commesso:

- a. o dalla persona che è titolare del potere di dare assetto alla politica di gestione e di organizzazione della Società, essendo posta gerarchicamente ed operativamente all'“apice” della società o di certe funzioni societarie;
- b. o, altresì, secondo un'estensione non indifferente del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, da coloro che risultano sottoposti alla direzione di altri, ovvero i dirigenti e tutti gli altri dipendenti ed in genere i collaboratori non apicali.

1.3 L'interesse della Società

Il **terzo ed ultimo presupposto** su cui si fonda la responsabilità della Società è la **sussistenza di un interesse o vantaggio della Società** stessa, cosicché **la Società non risponde** se le persone sopra indicate quali possibili autori del reato **hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

In altri termini il pubblico ministero deve provare ed il giudice deve accertare che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, tant'è che la prova dell'assoluta riferibilità esclusiva del reato ad interessi dell'autore o di un terzo è la principale causa di inibizione della funzionalità sanzionatoria del decreto (art. 5 D.Lgs. 231/2001).

1.4 Le sanzioni

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, quale conseguenza della riscontrata responsabilità della Società, enumera le seguenti sanzioni:

- a. la sanzione pecuniaria, calcolata dall'autorità giudiziaria competente in quote, di numero non inferiore a cento né superiore a mille, con un importo unitario della quota oscillante tra euro 258,22 ed euro 1.549,37. Il meccanismo impone all'autorità giudiziaria di determinare il numero di quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 D.Lgs. 231/2001). L'importo della quota viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- b. le sanzioni interdittive ovvero:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi. È bene precisare a tale proposito che le sanzioni interdittive si applicano solo ad alcuni dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, come meglio si dirà nella Parte Speciale e, in presenza di alcune circostanze, possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45 del Decreto).
- c. la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d. la pubblicazione della sentenza.

1.5 I presupposti di esclusione di responsabilità dell'ente

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma specifica di esonero della responsabilità che opera sia quando il reato è stato commesso da soggetti apicali, sia quando il reato è stato commesso dai loro sottoposti.

In particolare, nel caso dei soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede che la Società non risponda se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero ad un Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito "ODV");
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Qualora invece il reato sia stato commesso da soggetti non in posizione apicale, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 231/2001:

- a. la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza;
- b. l'inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

È bene precisare, quindi, che l'onere della prova cambia a seconda che i reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione.

Infatti nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la Società dovrà provare che il reo abbia sostanzialmente agito contro il divieto di commettere reati impostogli dalla Società violando (con frode) il Modello predisposto dalla Società stessa.

In altri termini, nel caso del reato commesso dal soggetto apicale, l'invocabilità dell'**e-simente** postula che non sia sufficiente la sola idoneità del Modello ad escludere l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma altresì che il **Modello** adottato sia tale per cui **possa essere eluso soltanto fraudolentemente**.

Nel caso invece dei reati commessi da soggetti che sono sottoposti all'altrui direzione è sufficiente perché sia invocabile l'esimente l'aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo spettando al magistrato la prova della sua eventuale inidoneità.

Risulta a questo punto agevole comprendere che, al di là delle esimenti invocabili dalla Società a seconda che il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale o meno con relativa inversione dell'onere della prova, il fulcro centrale della disciplina per l'esonero della responsabilità della Società previsto dal D.Lgs. 231/2001 sta nell'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che non costituisce solo un valido strumento di adeguamento alla normativa, ma altresì un'occasione per ribadire e diffondere principi etici comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle attività aziendali sino a divenire, in virtù degli aggiornamenti che ne hanno ampliato l'efficacia esimente ai reati di natura colposa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, uno strumento volto a presidiare ulteriormente l'area della sicurezza rafforzando il Sistema Integrato di gestione e controllo già esistente in tale delicato ambito.

2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Le principali aree di attività di SOL

SOL è una Società quotata alla Borsa di Milano, a capo di un Gruppo chimico multinazionale il quale opera nei settori della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici sia industriali che medicinali, nell'assistenza domiciliare, nelle biotecnologie e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'attività di SOL si rivolge sia al settore privato, sia a quello pubblico. In particolare SOL, normalmente attraverso la partecipazione a gare pubbliche, assicura alle strutture ospedaliere la fornitura di gas medicinali, realizza impianti di distribuzione gas all'interno delle stesse ed effettua attività di service a loro favore.

2.2 I motivi che hanno indotto SOL ad adottare il Modello e le sue finalità

SOL, in coerenza con i propri principi etici e di governance ed al fine di assicurare che le attività aziendali siano svolte in condizioni di massima correttezza e trasparenza, ha ritenuto opportuno adottare sin dal 01.01.2006 un Modello che, al di là delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, potesse realmente incentivare i comportamenti apprezzabili, disincentivando quelli ritenuti dannosi, svolgendo quindi effettivamente quella funzione preventiva rispetto alla commissione di reati che costituisce il fulcro della normativa in questione.

Per SOL, l'adozione del Modello e la contemporanea emanazione del Codice Etico e successivi loro aggiornamenti costituiscono un forte strumento di sensibilizzazione di tutto il proprio personale dipendente e di tutti i soggetti con cui SOL entra in relazione, affinché ciascuno, nell'espletamento delle proprie attività e nell'ambito delle proprie deleghe, tenga un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui SOL si ispira.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo in continua evoluzione ed aggiornamento, finalizzato a ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili" e la loro regolamentazione mediante norme, procedure e protocolli specifici.

2.3 Le attività svolte da SOL propedeutiche all'adozione ed al successivo aggiornamento del Modello

A partire dall'Ottobre 2004, SOL, avvalendosi anche di consulenti esterni, ha avviato un processo interno finalizzato alla predisposizione del Modello. Si riportano qui di seguito le principali attività che sono state svolte da SOL ai fini dell'individuazione delle aree a rischio, sulla base delle quali si è proceduto alla predisposizione sia della prima versione

del Modello che dei successivi aggiornamenti i, resisi necessari man mano che il legislatore ha ampliato il novero dei reati presupposto.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata e successivamente aggiornata attraverso l'esame periodico delle attività aziendali, sia verificando tutta la documentazione interna disponibile (Norme, Procedure, Policies, Documenti con i quali la Società si presenta all'esterno, Sistema delle deleghe, Job description, etc.), sia tramite una serie di interviste che sono state effettuate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale di SOL, nonchè con alcuni loro collaboratori.

Sulla base di tale processo di analisi, SOL ha individuato alcune attività nello svolgimento delle quali si può eventualmente ipotizzare, quantomeno in linea astratta, il compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il documento di dettaglio aggiornato della mappatura dei rischi è conservato dall'ODV presso gli uffici del medesimo organismo siti in Monza Via Borgazzi 27, presso la sede sociale.

Una volta conclusa tale fase, SOL ha quindi provveduto a verificare le modalità di gestione delle attività a rischio e gli strumenti di controllo esistenti, quali risultano:

- a. dal complesso delle direttive, norme e procedure interne (le “**Procedure**”) emanate da SOL nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato, fulcro del sistema organizzativo e di controllo di SOL (il “**Sistema di Gestione Integrato o SGI**”);
- b. dall'insieme di disposizioni che costituiscono il sistema di **Corporate Governance** di SOL, contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, nel Regolamento dell'Assemblea e nelle Procedure, Regolamenti e Direttive adottati in materia di Internal dealing, di Gestione delle informazioni privilegiate, Privacy e Anti-trust;
- c. dal **sistema di deleghe e poteri** di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione di SOL che permette di assegnare, a partire dagli organi di vertice della Società, i poteri necessari per l'espletamento delle attività aziendali, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali di ciascun Direttore, in un'ottica di autonomia professionale e patrimoniale, di capacità e di competenza.

(i documenti di cui alle lett. a), b) e c) sono definiti congiuntamente il “**Sistema di Controllo Esistente**”).

In ottemperanza poi all'art. 6 comma 2 del Decreto si è ritenuto opportuno prevedere alcuni specifici protocolli (“**Protocolli**”) a supporto ed integrazione del Sistema di Controllo Esistente e inseriti direttamente nella “Parte speciale” del Modello, a governo dei più delicati processi/operazioni strumentali all'eventuale commissione dei reati.

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di:

a) una **Parte Generale** nella quale:

- sono identificati gli elementi fondamentali del Modello;
- sono individuati i soggetti responsabili dell'approvazione, integrazione, implementazione ed aggiornamento periodico del Modello, nonché della verifica del funzionamento del medesimo;
- è identificato l'Organismo di Vigilanza (“**ODV**”) e sono delineate le sue caratteristiche di indipendenza e autonomia, nonché i suoi compiti e poteri;
- sono definiti i meccanismi di funzionamento e di verifica del Modello, anche in relazione alla reportistica periodica che la struttura organizzativa deve trasmettere all'ODV al fine di consentire allo stesso di monitorare l'applicazione e l'idoneità nel tempo del Modello;
- è prevista un'attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione del Modello a tutta la struttura organizzativa aziendale;
- sono definiti i principi generali sui quali si basa il sistema disciplinare adottato da SOL in caso di violazione del Modello e le sanzioni applicabili.

b) una **Parte Speciale** nella quale:

- sono esplicitati i principi generali di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti;
- sono esaminati tutti i reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 per i quali è possibile un coinvolgimento della società ed individuate le attività aziendali “a rischio” ai sensi del medesimo. Sono comunque richiamati anche tutti gli altri reati per i quali il rischio appare solo astrattamente, ma non concretamente ipotizzabile nell'ambito delle attività riconducibili alla Società;
- sono identificati i processi “strumentali” ai fini della commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e, per le attività più sensibili, i relativi Protocolli; sono indicate le modalità con cui potrebbero essere attuate le attività a rischio e le conseguenti verifiche dell'ODV.

All'interno della Parte speciale è stata inserita una **sezione dedicata specificatamente ai reati di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro**, in considerazione della particolarità e dell'importanza di tali fattispecie e dei requisiti che il Modello deve, in questo caso, presentare per integrare l'esimente a favore dell'ente.

Il Modello predisposto da SOL si articola in un sistema di regole e di controlli che è stato messo a punto, da un lato mediante l'implementazione e l'aggiornamento del Sistema di Controllo Esistente e, dall'altro lato, mediante:

- a. l'individuazione delle aree e dei processi “sensibili”, ritenuti più a rischio per la commissione dei reati e la definizione di alcuni Protocolli 231;
- b. l'individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle

attività più a rischio, affinché vengano garantite con continuità:

- la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie;
 - la documentazione, la registrazione ed il controllo adeguato di tutte le operazioni che comportano l'utilizzo delle risorse economiche e finanziarie;
- c. l'adozione di un Codice Etico di Comportamento, quale sistema normativo interno che sia l'espressione tangibile dell'interesse di SOL a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalla normativa;
- d. la nomina di un Organismo di Vigilanza e Controllo, con il compito di verificare l'effettività del Modello e la sua applicazione, di curarne l'aggiornamento, di verificare la conformità dei comportamenti, nonché di accertare la capacità nel tempo del Modello di prevenire la commissione dei reati;
- e. un'attività di diffusione del Modello e di formazione sui suoi contenuti, sulle regole di comportamento e sul sistema sanzionatorio, rivolta a tutti i dipendenti, collaboratori ed apicali della Società, nonché a collaboratori esterni e consulenti.

Nell'elaborazione delle varie edizioni del Modello si è altresì tenuto conto delle **Linee Guida** emanate da **Confindustria**, che il Ministero della Giustizia ha ritenuto "complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001". Si è altresì tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla propria Associazione di categoria.

Dal momento che il presente Modello è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001 la sua adozione così come l'eventuale modifica e/o integrazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, è rimessa al Consiglio di Amministrazione, in concerto con l'ODV, l'individuazione di ulteriori attività a rischio che, in base all'evoluzione legislativa o dell'attività di SOL potranno essere ricomprese nell'ambito delle cosiddette attività sensibili e l'eventuale conseguente integrazione dinamica del Modello. Ciò è esattamente quanto avvenuto ogniqualvolta siano entrati a far parte della 231 nuovi reati la cui commissione da parte dei vertici della società o, comunque, di suoi collaboratori risulti possibile in relazione alle attività condotte e agli obiettivi che si intendono raggiungere.

3. L'organismo di vigilanza e controllo

3.1 Individuazione

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che venga nominato un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

In base alle indicazioni del D.Lgs. 231 e delle Linee guida ed in considerazione della dimensione e dell'organizzazione di SOL, società quotata alla Borsa di Milano e presente sul territorio italiano con moltissimi centri (stabilimenti, filiali, centri vendita), si è optato per una composizione collegiale dell'ODV. Tale composizione è, infatti, stata ritenuta quella maggiormente idonea ad assicurare l'insieme di competenze richieste all'ODV e l'effettività dei controlli che è chiamato ad effettuare.

I membri dell'ODV sono scelti tra soggetti che soddisfino i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si richiedono per tale funzione e posseggano requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice di SOL.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'ODV si avvarrà, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, ovvero di professionisti esterni. In particolare si avvarrà del supporto e dell'assistenza costante dei componenti della Direzione Affari Legali del Gruppo SOL.

3.2 Nomina

L'ODV è un organo collegiale composto da almeno n. 3 membri di cui uno ricopre la carica di Presidente.

L'ODV è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e resta in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e, comunque, non oltre la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è comunque rieleggibile.

È lo stesso Consiglio di Amministrazione che elegge, tra i membri dell'ODV, il suo Presidente.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'ODV le cosiddette "parti correlate", intendendosi per "parti correlate" ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/2064231 in data 30 settembre 2002

- i. i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Società;
- ii. gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali;

- iii.** i soggetti collegati alla Società o quelli che esercitano un'influenza notevole sulla Società stessa;
- iv.** coloro ai quali sono attribuiti poteri o responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Società. Per SOL questi soggetti sono individuati nei Direttori Generali, gli unici a cui sono riconosciute responsabilità strategiche;
- v.** gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv);
- vi.** i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) o sui quali le persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) esercitano un'influenza notevole;
- vii.** i soggetti che hanno in comune con la Società la maggioranza degli amministratori,
- viii.** i soggetti che abbiano una rilevante relazione d'affari con la società.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopraggiungano:

- a.** le situazioni precedentemente indicate quali cause di incompatibilità;
- b.** la richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- c.** la condanna, ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ed ascoltato preventivamente il/i membro/i dell'ODV interessato/i, potrà disporre la sospensione del/i componente/i dell'ODV e la nomina di/ dei sostituto/i ad interim e potrà altresì disporre l'eventuale revoca per giusta causa dei membri dell'ODV sempre previa audizione del/dei componente/i interessato/i. In via esemplificativa per giusta causa dovrà intendersi:

- a.** il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità decadenza di cui sopra;
- b.** l'attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione propri dell'ODV;
- c.** un grave inadempimento dei propri doveri;
- d.** una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV;

3.3 Funzionamento

L'ODV, nell'esercizio della propria autonomia, si è dotato di un proprio Regolamento conservato presso i propri uffici di Monza.

3.4 Funzioni e poteri

All'ODV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le attività e la metodologia di programmazione e lavoro che l'ODV dovrà seguire vengono qui di seguito sintetizzate.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all'ODV e dei contenuti professionali specifici ad esso richiesti, l'ODV può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle altre strutture interne della Società, così come di consulenti esterni. In particolare per lo svolgimento delle attività qui indicate l'ODV si avvarrà del supporto della Direzione Affari Legali del Gruppo SOL e scambierà informazioni anche con la funzione di controllo interno.

1) Attività di verifica e controllo

A tal fine l'ODV:

- a. verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e ne cura l'aggiornamento;
- b. verifica il rispetto del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale) e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili dei vari processi individuati dall'ODV (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale);
- c. effettua verifiche periodiche mirate su determinate operazioni compiute da SOL appartenenti ad un'area cosiddetta "sensibile" (d'ora in poi "**Operazioni**" / "**Operazione**");
- d. svolge, direttamente o attraverso risorse interne o esterne, attività ispettiva rivolgendosi direttamente alla funzione aziendale che ha curato l'Operazione, acquisisce copia di tutta documentazione disponibile, svolge colloqui diretti con i responsabili dell'Operazione, discute con essi delle eccezioni eventualmente riscontrate, propone eventuali azioni correttive;
- e. ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello ed il Sistema Controllo Esistente nel suo complesso.

Scopo di queste attività è quello di verificare l'effettività del Modello, la sua idoneità a prevenire i rischi e la correttezza con cui sono state compiute le Operazioni sensibili.

2) Attività di informazione ed aggiornamento

Al fine di mantenere aggiornata l'informazione a tutti i livelli relativa al D.Lgs. 231, al Modello ed alla loro evoluzione, l'ODV:

- a.** si attiva con la Funzione aziendale preposta affinché lo spazio web ed Intranet di SOL contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello sia disponibile ed aggiornato;
- b.** verifica ed aggiorna la mappatura delle Attività Sensibili e la conserva presso i propri uffici di Monza;
- c.** organizza e monitora le iniziative per la diffusione e la comprensione del Modello e predispone l'eventuale documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione (istruzioni d'uso, chiarimenti, materiale informativo, ecc.).

3) Attività di coordinamento

A tal fine l'ODV:

- a.** si coordina con le altre Funzioni Aziendali per: i) il miglior monitoraggio delle attività più sensibili, ii) la programmazione dell'informazione e della formazione del personale, iii) l'adozione di eventuali sanzioni da parte della Direzione del personale, iv) la diffusione più consona del Modello e del Codice Etico;
- b.** assicura il collegamento funzionale con gli ODV che dovessero essere eventualmente nominati dalle altre Società del Gruppo e fornisce ai medesimi la propria collaborazione;
- c.** formula all'Organo Dirigente le proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello adottato a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività o a seguito di modifiche normative.

4) Attività di reporting

L'attività di reporting costituisce la sintesi delle attività poste in essere dall'ODV. I report indicheranno almeno:

- a.** carenze, eccezioni, violazioni rilevate nel corso delle attività di verifica;
- b.** suggerimenti, raccomandazioni per porre rimedio a quelle carenze ed eccezioni che non costituiscono violazioni;
- c.** eventuali violazioni al Modello;
- d.** proposte di modifiche, aggiornamento, implementazioni del Modello.

L'attività di reporting si svolge su tre fronti:

Reporting dell'ODV verso la Società

L'ODV riporta alle Direzioni della Società, ovvero ai responsabili delle Operazioni sottoposti a verifiche e controlli le carenze e le eccezioni riscontrate, fornendo suggerimenti e raccomandazioni e, conseguentemente, accerterà che quanto suggerito o raccomandato venga effettivamente attuato.

In caso di violazioni l'ODV potrà confrontarsi con la Direzione del Personale di SOL per la sanzione da irrogare al soggetto responsabile.

Reporting dell'ODV verso il vertice societario

L'ODV riporta al vertice societario l'esito delle verifiche periodiche, lo stato di attuazione del Modello, le proposte di sue eventuali modifiche o implementazioni, le violazioni del Modello (con particolare riferimento a quelle che possano comportare l'insorgere di una responsabilità della Società) e ogni altra notizia significativa raccolta durante le attività svolte, secondo due linee di reporting:

1. la prima, orale, su base continuativa direttamente con il Presidente ed il Vice Presidente della Società;
2. la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mediante un'apposita relazione scritta.

3.5 Reporting tra l'ODV di SOL e quelli delle controllate

Gli ODV che fossero autonomamente nominati nelle società controllate da SOL potranno comunque avvalersi, per l'esecuzione dei controlli o per lo svolgimento di specifici affari, del supporto delle risorse allocate presso l'ODV di SOL S.p.A e presso le altre strutture aziendali di SOL, oltre che di professionisti esterni.

Gli ODV delle Società controllate dovranno in ogni caso informare l'ODV di SOL in ordine ai fatti rilevati, alle verifiche effettuate, alle sanzioni disciplinari inflitte ed agli adeguamenti del Modello eventualmente introdotti.

3.6 Reporting nei confronti dell'ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV (oltre alla documentazione prevista nella successiva Parte Speciale di cui al presente Modello) ogni altra informazione riguardante:

- i. le notizie e i documenti relativi ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazioni completi di motivazione;
- ii. i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;

iii. i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo da cui potrebbero emergere dei profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello (ci si riferisce, per esempio, agli audit di qualità e sicurezza, alle verifiche contabili ed ai controlli effettuati dalla Funzione di Controllo Interno istituita nell'ambito della Corporate Governance).

In data 14.11.2017 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 291 la Legge 30.11.2017 n. 179 avente ad oggetto “ disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che è andata a modificare l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In relazione a tale normativa è all'ODV che devono essere indirizzate le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Modello e/o configuranti la commissione o tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 (“**Segnalazioni**” e/o “**Segnalazione**”).

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione ed in ogni caso sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le Segnalazioni pervenute devono essere ricevute, analizzate e gestite secondo il seguente Protocollo 231 “Gestione delle Segnalazioni”.

Protocollo 231 “Gestione delle Segnalazioni”

Il presente Protocollo 231 regola il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni effettuate da dipendenti o terzi circa la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte a favore della Società sempre che tali segnalazioni abbiano le caratteristiche qui di seguito specificate.

Contenuto delle Segnalazioni e Principi Generali

Le segnalazioni dovranno avere per oggetto:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e del presente Modello circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il segnalante, in buona fede, viene protetto da ogni forma di ritorsione. Al contrario il segnalante che in mala fede invia una segnalazione consapevolmente falsa può essere soggetto ad un'azione disciplinare in accordo con la normativa del lavoro applicabile.

Invio delle Segnalazioni

Le segnalazioni devono essere inviate mediante uno dei due canali seguenti:

- via email all'indirizzo: odv@sol.it
- via posta ordinaria a mezzo raccomandata AR all'indirizzo: Organismo di Vigilanza SOL Spa via Borgazzi 27 - 20900 Monza (MB), riportando sulla busta la dicitura "Riservata personale"

Analisi Preliminare e Indagine

Una volta ricevuta la Segnalazione l'ODV coinvolge sin da subito la Funzione di Controllo Interno e, a seconda del suo contenuto, la Direzione Affari del Personale e/o la Direzione Affari Legali, informando nel contempo il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la Segnalazione venisse ritenuta verificabile, la Funzione di Controllo Interno, la Direzione del Personale e/o la Direzione Affari Legali unitamente all'ODV definiscono un piano di lavoro allo scopo di verificare la fondatezza o meno dei contenuti con il coinvolgimento, se necessario, anche di consulenti esterni e/o esperti a supporto dell'indagine.

Reporting

Alla fine dell'indagine la Funzione di Controllo Interno, con il supporto della Direzione del Personale e/o Affari Legali redige un report riepilogativo contenente:

- la descrizione di tutte le attività svolte
- i risultati
- il piano di azione conseguente

Una volta completato il report viene inviato all'ODV e al Consiglio di Amministrazione.

Archiviazione

Tutte le Segnalazioni, unitamente all'attività di reporting vengono archiviate dall'ODV garantendone tracciabilità e massimo livello di sicurezza, segretezza e confidenzialità.

Azioni Disciplinari

La Società potrà applicare le adeguate misure disciplinari, in accordo con quanto previsto nella successiva Sezione 5, al dipendente che dalle indagini risulti responsabile degli illeciti segnalati o che abbia minacciato o intimidito il segnalante in buona fede.

Nello stesso modo sarà soggetto ad azione disciplinare il segnalante che in mala fede abbia consapevolmente inviato una falsa Segnalazione.

4. Diffusione, comunicazione, formazione

4.1 Formazione del personale

SOL intende assicurare una corretta conoscenza e divulgazione del Modello e del Codice Etico tra tutti i dipendenti di SOL, in modo da garantirne un'efficace attuazione.

A tale fine la Direzione Centrale del Personale unitamente all'ODV gestirà l'informazione e la formazione del personale attraverso una o più di queste iniziative:

1. consegna del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti ed ai collaboratori in genere;
2. organizzazione di incontri di formazione;
3. sottoposizione di test e/o questionari con supporto informatico;
4. e-mail di aggiornamento;
5. pubblicazione della documentazione inerente sul sito web aziendale e sulla Intranet aziendale.

4.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partners, etc.

SOL promuove la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello anche tra i propri partners (fornitori, consulenti, etc.), attraverso:

1. la consegna del Modello e/o del Codice Etico o l'invito a prenderne visione sul sito web aziendale;
2. l'inserimento nei contratti (nei casi previsti dalla Procedura del Sistema di Gestione Integrato e ove richiesto dalla Direzione Affari Legali) dell'obbligo di prendere visione del Modello di SOL e del suo Codice Etico e di conformarsi ai principi ivi previsti, nonché della clausola di risoluzione contrattuale in caso di condanna, ancorché non definitiva, subita dalla controparte per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

SOL promuoverà altresì la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello con ogni altra forma che riterrà idonea.

5. Sistema disciplinare

5.1 Disposizioni sanzionatorie

L'art. 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 231/2001 prevedono la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La predisposizione di un sistema sanzionatorio è pertanto una delle condizioni essenziali per assicurare l'effettività del Modello.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, essendo il sistema sanzionatorio del tutto autonomo rispetto ad esso.

Il procedimento e l'irrogazione delle sanzioni, a seguito di un'eventuale violazione del Modello, restano in capo alla Direzione Centrale del Personale che provvede a conservare adeguata documentazione a supporto delle sanzioni comminate.

5.2 Ambito di applicazione

L'irrogazione da parte di SOL di una sanzione disciplinare, previa contestazione del comportamento illecito, oltre che nei casi già previsti dalle norme sul lavoro e dalla Contrattazione collettiva, è conseguente anche ad una violazione del Modello o del Codice Etico:

1. comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività a rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o comunque delle attività e dei processi "sensibili";
2. comportamenti che possano esporre la Società ad una oggettiva situazione di rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. mancata collaborazione con l'ODV durante lo svolgimento dei propri compiti;
4. comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico;
5. violazioni del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti a presidio delle attività sensibili.
6. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (art. 6, co. 2-bis, lett. decreto 231)

L'ODV verifica che le violazioni segnalate alla funzione responsabile del Personale siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate.

5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai lavoratori dipendenti.

L'accertamento della violazione di dette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della Legge 300/1970, nonché del vigente C.C.N.L. "Industria chimica e farmaceutica".

La sanzione verrà applicata nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal C.C.N.L., in proporzione alla gravità della violazione e dovrà essere per quanto possibile ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. Chimico-farmaceutico:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione;
5. licenziamento.

In caso di violazione da parte dei Dirigenti, la Società valuterà i fatti ed i comportamenti ed assumerà le misure più idonee, fermo restando che, tenuto conto della loro posizione e della particolare natura del rapporto fiduciario con essi intercorrente, una violazione grave del Modello o del Codice Etico potrà integrare il licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità dei dipendenti o dei dirigenti, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, alla gravità e intenzionalità del comportamento, da commisurarsi quest'ultimo elemento in base al livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

Della corretta applicazione dell'apparato sanzionatorio, anche in materia di D.Lgs. 231, per i dipendenti, rimane responsabile la Direzione Centrale del personale.

5.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV provvederà a darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, senza la partecipazione dell'amministratore interessato, procederà agli accertamenti necessari ed assumerà, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

Nel corso di tali accertamenti l'amministratore interessato viene sentito dal Consiglio di Amministrazione.

5.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere

In caso di violazioni da parte di coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e, in genere, di terzi che intrattengono rapporti con la Società, si provvederà, valutata la gravità della violazione, al recesso per giusta causa, ovvero alla risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. mediante l'attivazione delle opportune clausole, se inserite nei rispettivi contratti o all'irrogazione di altre sanzioni quali, a titolo di esempio, la dequalificazione del fornitore/consulente, l'applicazione di penali etc.

Resta salva in tutti i casi l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Parte
Speciale



Premessa

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in Sezioni, ciascuna delle quali tratta tipologie omogenee di reati che, allo stato, coinvolgono la responsabilità amministrativa dell'ente, mettendole in relazione a comportamenti che potrebbero essere messi in atto da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di SOL, nonché da collaboratori, consulenti e, in genere, soggetti esterni operanti con SOL e/o per SOL sulla base di un rapporto contrattuale (congiuntamente i **“Destinatari”**).

Una Parte ad hoc del Modello è dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione di norme sulla sicurezza del lavoro.

Il testo integrale degli articoli del codice penale (c.p.) o delle leggi speciali che prevedono i reati in questione sono riportati, raggruppati per ciascuna Sezione che li contempla ed analizza, in un documento che è pubblicato sulla Intranet aziendale unitamente al testo aggiornato del D.Lgs. 231/2001 e che costituisce parte integrante del Modello.

Funzione della parte speciale del Modello

Obiettivo della Parte Speciale del Modello è di fornire le indicazioni necessarie affinché tutti i Destinatari adottino regole di condotta tali da prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Nella Parte Speciale del Modello vengono:

- a. individuate, con riferimento al singolo reato, le **“Aree di attività a rischio”**, denominate anche **“Attività sensibili”**;
- b. indicate o richiamate le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. individuati gli strumenti che necessitano all'ODV e, ove previsto, ai Responsabili delle Funzioni Aziendali che cooperano con l'ODV per esercitare le attività di controllo di monitoraggio e di verifica.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte dai Destinatari in conformità a quanto previsto, oltre che dalla legislazione vigente, dal Codice Etico adottato dalla Società, anche dal Sistema di Controllo Esistente, dal Modello 231 e dai Protocolli in esso contenuti.

L'identificazione delle operazioni maggiormente significative che vengono svolte nelle aree indicate in ciascuna Sezione è necessaria affinché vengano garantiti il loro continuo monitoraggio, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni, il controllo delle risorse economiche e finanziarie ed il flusso informativo nei confronti dell'ODV.

Al fine di monitorare con continuità le attività sensibili, l'ODV:

- a. individua di volta in volta, con apposita Norma i **Referenti delle Operazioni a Rischio ("ROR")** per ciascuna "Attività sensibile" definendo le modalità, i tempi e gli strumenti con i quali i "ROR" provvedono a informare l'ODV delle operazioni condotte (**Report riepilogativi** o "**RR**") ;
- b. analizza i RR, evidenziandone le eventuali anomalie;
- c. attua gli opportuni controlli chiedendo dove necessario chiarimenti, spiegazioni o ulteriore documentazione;
- d. accerta che la compilazione degli RR sia sempre coerente ed omogenea;
- e. verifica, anche con il supporto di altre funzioni aziendali, che le Operazioni siano state compiute nell'ambito delle deleghe effettivamente conferite;
- f. verifica, anche con il supporto di altre funzioni aziendali, la presenza e la validità delle clausole contrattuali inserite nei contratti con consulenti, collaboratori, fornitori, etc.;
- g. verifica l'attuazione dei meccanismi sanzionatori laddove vengano accertate violazioni del Modello o delle regole comportamentali prescritte;
- h. indica le eventuali ed ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie in aggiunta al Sistema di Controllo Esistente.

1. I reati in danno alla Pubblica Amministrazione

1.1 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente sezione 1 della Parte Speciale del Modello si riferisce ai reati che possono essere realizzati contro la Pubblica Amministrazione, così come contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 II n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, 1, c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318-319 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 c.p. ter).
- traffico di influenze illecite, incluse le condotte qualificabili come millantato credito (art. 346 bis c.p.);
- peculato e abuso d'ufficio nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- contrabbando.

Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto dalla Legge 9.1.2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. "Legge anticorruzione").

Il nuovo delitto di "traffico di influenze illecite" punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e di corruzione in atti giudiziari, "sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità che può prescindere da un valore patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio". Viene punito sia l'intermediario sia il soggetto (es. l'ente, la società) che dà o promette il denaro o l'utilità.

Questo nuovo reato ingloba al proprio interno anche quelle condotte prima qualificabili come millantato credito che non rientravano nella 231. Per fare un esempio concreto che renda più agevole comprendere la portata di questo delitto, lo stesso è integrato nell'ipotesi in cui il professionista incaricato della gestione di una pratica edilizia si faccia dare o promettere da un dipendente della società committente (in astratto SOL Spa) del denaro come prezzo della propria mediazione illecita per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario pubblico dell'ufficio tecnico comunale. Si tratta, in sostanza, di una fattispecie volta a perseguire condotte prodromiche alla consumazione della corruzione.

Il reato, invece, di frode nelle pubbliche forniture previsto dall'art. 356 del c.p. punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Sanzioni interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 319, 319 ter comma 1, 321, 322 comma 2 e 4, 317, 319 ter comma 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01. Nel caso di condanna per i reati di cui all'art. 346 bis oltre alle sanzioni pecuniaria che possono arrivare a 200 quote, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 25 e all'art. 25 comma 5-bis D.Lgs. 231/01.

1.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

Tenuto conto delle attività di SOL Spa interessate da rapporti che vengono intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni, sono state mappate le seguenti:

Aree di attività a rischio

1. attività di presentazione di prodotti e servizi presso Enti e Soggetti Pubblici;
2. attività di predisposizione della documentazione e negoziazione dei contratti con i clienti pubblici;
3. attività di manutenzione, controllo, assistenza tecnica degli impianti installati presso i clienti pubblici;
4. richiesta, percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;
5. rapporti con la Pubblica Amministrazione in merito alla costituzione di nuove branches, joint venture, fusioni e/o acquisizioni, acquisto di beni pubblici;
6. richiesta di autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni alle Pubbliche Amministrazioni e gestione delle relative visite ispettive;
7. adempimenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
8. rapporti e comunicazioni con gli Enti pubblici in materia di lavoro e previdenza;
9. gestione degli adempimenti connessi con la tenuta dei libri sociali (vidimazione, etc) e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti;

10. adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e doganali e con la Guardia di Finanza.
11. attività di relazioni istituzionali laddove il consulente si ponga come intermediario tra l'azienda e il soggetto dotato di poteri pubblici.

Si è provveduto inoltre all'identificazione di quei processi aziendali cosiddetti "strumentali" o "di supporto" che, pur non prevedendo direttamente rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, possono comunque agevolare la commissione dei reati oggetto della presente sezione.

Processi strumentali o di supporto individuati sono riconducibili alla gestione di:

1. flussi monetari e finanziari;
2. consulenze ed incarichi professionali;
3. approvvigionamenti, manutenzioni ed affidamento lavori;
4. contabilità di commessa;
5. attività di selezione ed assunzione del personale;
6. rimborsi spese e anticipi ai dipendenti;
7. donazioni, sponsorizzazioni e liberalità;
8. crediti e piani di rientro.
9. congressi e convegni

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo Esistente e, di conseguenza, la sua implementazione.

L'attività di integrazione e/o implementazione delle Norme e delle Procedure ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è avvenuta e continuerà ad avvenire con le modalità e gli strumenti previsti dal Sistema di Controllo Esistente e sotto la guida, il coordinamento ed il controllo dell'ODV.

1.3 Principi di comportamento

Premesso che le attività svolte da SOL Spa in tale ambito ed in particolare quella prevalente della partecipazione a gare pubbliche per la fornitura di beni e/o servizi sono già ben regolamentata da Procedure interne che tengono conto dei principi del D.Lgs. 231/2001, si riportano qui di seguito le regole fondamentali di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In generale:

- a. nello svolgimento della loro attività i Destinatari devono conoscere e rispettare:
 - i. a normativa applicabile;
 - ii. il Codice Etico;
 - iii. il Sistema di Controllo Esistente;
 - iv. il Modello;
- b. i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi sempre ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza;
- c. i Destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare, comportamenti tali da poter determinare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto, in Italia e all'estero, di:

- a. elargire denaro o altri beni, offrire vantaggi economici impropri a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione;
- b. offrire o accettare qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- c. offrire omaggi o atti di cortesia, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, né da poter essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti;
- d. esaminare o proporre opportunità di impiego o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- e. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- f. influenzare impropriamente le decisioni delle funzioni interessate, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio;
- g. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i. porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato su menzionate o comunque potenzialmente idonee a diventarlo;
- j. porre in essere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in virtù di quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

1.4 Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio

All'interno delle aree di attività a rischio e dei processi strumentali si sono identificate quali maggiormente significative le seguenti operazioni:

- partecipazione a gara pubblica, qualunque sia la forma adottata dalla Pubblica Amministrazione che la indice;
- stipula di contratti di consulenza;
- richiesta di finanziamenti pubblici in Italia ed all'estero;
- apertura e chiusura conti correnti;
- assunzione di personale;
- partecipazione a Convegni;
- verifiche ispettive da parte delle Autorità.

che devono pertanto essere oggetto di segnalazione all'ODV in presenza di anomalie e comunque periodicamente attraverso la trasmissione dei "RR".

2. I reati informatici

2.1 Le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 24 -bis del D.Lgs. 231/01 e quindi i reati di:

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, ter, quater, quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a), b), c) D.Lgs. 231/01; nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 615 quater, quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera b), e) D.Lgs. 231/01; nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 491 bis, 640 quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), d), e) D.Lgs. 231/01.

2.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

L'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dall'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 con cui è stata recepita la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "criminalità informatica".

Sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati:

Aree di attività a rischio

1. attività di predisposizione della documentazione e negoziazione dei contratti (es. gare pubbliche);
2. richiesta, percezione e gestione di finanziamenti;
3. richiesta di autorizzazioni, permessi licenze e concessioni;
4. adempimenti nei confronti della Autorità Pubbliche di Vigilanza;
5. rapporti e comunicazioni con enti pubblici;
6. redazione dei bilanci;
7. adempimenti fiscali e connessi alla tenuta di libri sociali.

In tale ambito le predette attività si ritengono sensibili quando, per il loro compimento, si ricorre in tutto o in parte all'utilizzo di sistemi informatici propri o si può accedere a sistemi informatici di terze parti.

Processi strumentali o di supporto

Gestione e protezione:

1. del profilo utente e del processo di autenticazione;
2. della postazione di lavoro;
3. delle reti informatiche.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati informatici di cui sopra. Sulla base di ciò il rischio di commissione appare pertanto remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

3. I reati contro la fede pubblica

3.1 Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 e quindi:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati contro la fede pubblica presuppone, in maniera rilevante, il maneggio di monete, carte di pubblico credito e/o valori di bollo. Posto che il maneggio di monete, carte pubbliche di credito e/o valori di bollo e loro messa in circolazione sono del tutto estranee alle attività di SOL le cui transazioni in denaro (incassi e pagamenti) sono estremamente esigue sia in numero che in valore, si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

In ogni caso le verifiche effettuate hanno evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico garantiscono la sostanziale copertura dei rischi, pur limitati, per quanto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Quanto ai reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento introdotti con la legge 23 luglio 2009 N. 99 si rileva che il legislatore ha voluto colpire aziende istituzionalmente dedite alla produzione di prodotti contraffatti nonché alla commercializzazione di tali prodotti, anche importati; il che non è normalmente il caso di SOL.

Ciò premesso sono state comunque mappate le seguenti

Aree di attività a rischio:

- 1) acquisto/vendita di beni e servizi, contratti di licenza e di rivendita.

Sono stati altresì individuati i seguenti

Processi strumentali o di supporto:

- 1) gestione flussi monetari;
- 2) stipula e sottoscrizione di contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali verifica certificazioni, brevetti e marchi.

4. I reati societari

4.1 Le fattispecie dei reati societari

La sezione 4 della Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari di cui agli artt. 25 ter D.Lgs. 231/2001 ed è rivolta in particolar modo agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore Generale, ai Direttori Centrali, all'Investor Relator e al Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili e a tutti coloro che operano nelle aree e nei processi ritenuti sensibili secondo quanto qui di seguito indicato (soggetti tutti definiti nel prosieguo della Sezione come i "Destinatari").

Si riporta qui di seguito l'elenco dei reati previsti agli artt. 25 ter e 25 sexies del D.Lgs. 231/2001:

1. false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
2. falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
3. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
4. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
5. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
6. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
7. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
8. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
9. omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
10. omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 c.c.);
11. omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.);
12. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
13. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
14. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
15. aggio (art. 2637 c.c.);
16. ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
17. estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).

4.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Anche in questo ambito sono state mappate le aree di attività ritenute più a rischio con relativa individuazione dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione di detti reati.

Si precisa che la maggior parte delle attività svolte da SOL Spa in tale ambito sono già regolamentate da norme e procedure interne ritenute conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, anche perché la Società è quotata alla Borsa di Milano ed ha, quindi, da tempo adempiuto alla normativa speciale in materia.

Ciò premesso sono state mappate le seguenti **Aree di attività a rischio**:

1. predisposizione delle situazioni contabili periodiche e del bilancio d'esercizio, di quello consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie;
2. rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
3. adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti.

Sono stati altresì individuati i seguenti **Processi strumentali o di supporto**:

1. predisposizione del bilancio civilistico e delle situazioni infrannuali, del bilancio consolidato e delle situazioni straordinarie;
2. gestione delle operazioni straordinarie;
3. gestione dei rapporti con Soci, Sindaci e Revisori;
4. predisposizione della documentazione per C.d.A. e Assemblea;
5. gestione della sicurezza dei sistemi informativi.

A seguito dell'attività di mappatura e del confronto con l'attuale Sistema di Controllo Esistente e con le regole della Corporate Governance aziendale, si è potuto constatare che l'insieme degli strumenti esistenti completati dal Codice Etico e dai Principi comportamentali infra indicati garantiscono la sostanziale copertura anche del rischio di commissione di questi reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4.3 Principi di comportamento

Si riportano qui di seguito, in dettaglio, le regole fondamentali di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività inerenti la gestione sociale.

In generale, i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- il Sistema di Corporate Governance di SOL contenuto nello Statuto Sociale, nel Regolamento dell'Assemblea, nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, nella Procedura inerente gli obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti per le operazioni effettuate sulle azioni emesse da SOL o su altri strumenti finanziari di SOL negli ulteriori documenti che fossero approvati dagli Organi Sociali e a disposizione di tutti in quanto pubblicati sul sito web aziendale;
- l'insieme delle Comunicazioni, Istruzioni, Norme e Procedure emesse, in particolare, dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e dalle sue articolazioni;
- la normativa nazionale e internazionale applicabile, ivi compresi i Regolamenti emessi dalla Consob e dalla Borsa Italiana Spa.

In particolare è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente considerati, integrino le fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Operazioni e processi a rischio sopra esaminati sono pertanto tenuti:

- a. al rispetto delle norme inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni nelle attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- b. a garantire la massima e tempestiva collaborazione agli organismi di controllo interni ed esterni per il miglior espletamento dei loro compiti;
- c. ad assicurare il regolare funzionamento dell'Assemblea, garantendo sempre la libera formazione della volontà assembleare in sede di deliberazione;
- d. ad assicurare il regolare funzionamento della Società e di tutti gli organi sociali, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge;
- e. al rispetto dei principi della veridicità, chiarezza e trasparenza nella formazione e presentazione dei documenti da presentare all'Assemblea;
- f. a garantire un comportamento corretto e veritiero nei confronti degli organi di stampa ed informazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dalle esistenti Norme, Procedure e Regolamenti aziendali;
- g. al rispetto delle norme di legge poste a tutela dell'integrità patrimoniale sociale, nonché a garantire che nelle varie operazioni sociali non vengano lesi gli interessi di creditori, soci e terzi in genere.

4.4 Protocolli 231

A supporto delle Procedure già esistenti nell'ambito delle aree di attività a rischio e dei processi strumentali di cui al precedente paragrafo 4.2 si è ritenuto opportuno creare due specifici Protocolli 231 che rafforzino ulteriormente la regolamentazione relativa alle Operazioni di "redazione dei bilanci e di altre comunicazioni sociali" e di "operazioni sul capitale sociale" e ciò al fine di garantire ulteriormente il bene giuridico già oggetto di tutela delle norme penali che disciplinano i reati societari, prevenendone nel contempo la loro commissione.

Protocollo 231 per l'Operazione di redazione dei bilanci e delle comunicazioni Sociali

Il presente Protocollo trova applicazione unitamente alle Norme e Procedure già esistenti in tutti i casi in cui SOL si trovi a redigere bilanci (infra-annuali ed annuali), relazioni ed altre comunicazioni sociali.

La redazione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste per legge deve essere realizzata nel rispetto delle leggi stesse e delle esistenti procedure aziendali.

In particolare, nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i Destinatari di volta in volta coinvolti dovranno provvedere:

1. alla sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità e completezza di tutte le dichiarazioni trasmesse qualora i Destinatari siano coloro che, in qualità di Responsabili di Funzione/ di Branch, o di Amministratori di Società controllata, debbano fornire dati ed informazioni relative al bilancio, al bilancio consolidato o ad altre comunicazioni sociali;
2. alla comunicazione sistematica all'ODV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla Società di revisione nominata da SOL o a società ad essa collegata, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
3. alla comunicazione all'ODV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione.

Tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle Operazioni di cui al presente Protocollo è tenuto ad osservare le modalità in questa sede esposte, nonché Norme, Procedure esistenti e norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Modello 231.

Protocollo 231 per le Operazioni sul capitale sociale.

Il presente Protocollo trova applicazione unitamente alle Norme e Procedure già esistenti in tutti i casi in cui SOL si trovi ad effettuare Operazioni sul capitale sociale.

Tutte le Operazioni sul capitale sociale e, più in generale, tutte le operazioni societarie, quali a titolo esemplificativo le operazioni di fusione, scissione, acquisto di azioni proprie, nonché quelle di acquisto e cessione di partecipazioni, realizzate anche nell'ambito del Gruppo, devono avvenire, al fine di garantire la massima tutela del capitale sociale, dei creditori, soci e terzi, nel rispetto delle procedure esistenti, della normativa specifica sul Market Abuse e dei presidi adottati dalla Società al riguardo.

In particolare, nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i Destinatari di volta in volta coinvolti dovranno operare nel rispetto delle specifiche procedure autorizzative per comunicati stampa, acquisto e vendita di azioni proprie e/o di altre Società etc.

Tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle Operazioni di cui al presente Protocollo è tenuto ad osservare le modalità in questa sede esposte, nonché le Norme e le Procedure esistenti e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Modello 231.

5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati contro la personalità individuale

Questa sezione è dedicata alla trattazione dei reati di cui all'art. 25 quater come qui di seguito indicati

5.1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

5.1.1 Fattispecie

L'art. 3 della Legge 7/03 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 ha introdotto l'art. 25 quater del D.Lgs. 231/01. La norma non elenca specificatamente la fattispecie dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti posti in essere in violazione da quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25 quater riportiamo tra gli altri i reati di:

1. associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
2. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
3. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 c.p.).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma in ogni caso volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi ecc.

Sanzioni Interdittive: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questi reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/01.

5.1.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico possono astrattamente concretizzarsi negli ambiti in cui assume rilevanza centrale il settore finanziario e, quindi, l'attività di gestione degli investimenti con, a supporto, processi strumentali quali:

1. la gestione dei flussi monetari e finanziari;
2. l'affidamento di consulenze ed incarichi professionali;
3. la gestione della contabilità di commessa;
4. le donazioni, sponsorizzazioni e liberalità.

L'attività di analisi della fattispecie di reato ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verificazione dei reati di cui all'art. 25 quater e che quindi che non vi sia la necessità di una specifica mappatura né di predisporre presidi specifici.

5.2 Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Per completezza si precisa che l'art. 25 quater -1 estende l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 anche al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.). Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico prevalente di consentire o agevolare la commissione di questo delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.Lgs. 231/01.

La ratio della norma è quella di sanzionare gli enti (ospedali, cliniche, organizzazioni onlus, etc.) che si rendano disponibili ad esercitare tale pratica. Tenuto conto del business di SOL si ritiene ovviamente di poter escludere il rischio di verificazione di questo reato.

5.3 Reati contro la personalità individuale

5.3.1 Fattispecie

Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale sono quelle contemplate dall'art. 25 quinques e quindi:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater);
- pornografia virtuale (art. 600 quater. 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinques c.p.);

- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis)

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis comma 1, 600 ter comma 1/2, 601, 602, 603 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per la durata non inferiore ad un anno D.Lgs. 231/01.

5.3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

L'attività di analisi delle fattispecie di reato ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verificazione di questi reati, la cui probabilità di commissione potrebbe invece essere ben più elevata per imprese operanti nel settore editoriale o dell'audiovisivo, dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, dell'organizzazione di viaggi.

Il sistema di controllo esistente presso SOL – soprattutto in materia di utilizzo degli strumenti informatici e tutela del lavoro - è in ogni caso già in grado di garantire la copertura dai rischi di commissione di tali reati ivi compresi quelli di pornografia virtuale e riduzione in schiavitù.

6. I reati di abusi di mercato

6.1 Le fattispecie dei reati

La sezione è dedicata alla trattazione dei reati di abusi di mercato ed è in particolar modo rivolta a: Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, Direttori Centrali, Investor Relator e Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili, Referenti SOL per i rapporti con Consob e Borsa Italiana, Preposti alla funzione di Controllo Interno di SOL ed inoltre ai responsabili della gestione dei servizi finanziari e di tesoreria, ai responsabili dei servizi di contabilità generale e della redazione del bilancio, ai responsabili dei servizi che curano la redazione dei bilanci consolidati del gruppo SOL, ai responsabili dei servizi che curano le attività di budgeting, controllo costi e pianificazione, ai responsabili dei servizi che curano le attività di gestione e di auditing amministrativo, ai responsabili dei servizi che curano l'attività di gestione e di recupero del credito, alle persone che operano nell'Ufficio Affari Legali e Societari (di seguito i "Destinatari").

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle contemplate nell'art. 25 sexies ovvero:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 – d'ora in poi anche "TUF");
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

6.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati di abusi di mercato può concretizzarsi nelle aree di attività a rischio che si riportano qui di seguito unitamente ai processi strumentali di supporto sempre qui di seguito richiamati

Aree di attività a rischio:

1. comunicazioni al Mercato o a terzi di notizie o informazioni circa i fatti che avvengono nella sfera di attività aziendale secondo quanto previsto dalla legge o per decisione della società;
2. comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 del TUF;
3. operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate.

Processi strumentali o di supporto:

1. processo di gestione delle informazioni privilegiate;
2. redazione di documenti informativi, comunicati ed ogni altro materiale informativo destinato ad investitori, pubblico in generale, analisti finanziari;
3. comunicazione obbligatoria al mercato;
4. predisposizione del bilancio civilistico e consolidato.

A seguito dell'attività di mappatura nonché del confronto con l'attuale Sistema di Controllo Esistente e con le regole della Corporate Governance aziendale si è potuto constatare come l'insieme degli strumenti già in atto completati dal Codice Etico, dalla Procedura "per il trattamento delle informazioni privilegiate" e dalla Procedura inerente "gli obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti per le operazioni effettuate sulle azioni SOL o su altri strumenti finanziari" garantisca la copertura dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/01.

A supporto ed integrazione si è ritenuto in ogni caso opportuno creare in questa sede:

- specifici principi di comportamento da attuare nell'ambito delle Operazioni di "acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate";
- specifico Protocollo per le Operazioni di "gestione delle informazioni privilegiate".

6.3 Principi di comportamento

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che individualmente o collettivamente considerati integrino le fattispecie di cui all'art. 25 sexies.

In particolare i Destinatari coinvolti nell'Operazione di "acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate" sono tenuti ad astenersi dal:

1. effettuare operazioni che vengono mostrate al pubblico per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;
2. inserire ordini senza intenzione di eseguirli, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
3. acquistare o vendere strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato con l'intenzione di dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose;
4. colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;
5. concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di SOL scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi;
6. concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri

strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati;

7. concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi;
8. diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet o tramite qualsiasi altro mezzo;
9. aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico.

Protocollo per l'Operazione di gestione delle informazioni privilegiate

Il presente Protocollo trova applicazione, integrandola, unitamente alla specifica Procedura già esistente in tutti i casi in cui i Destinatari si trovino a gestire informazioni privilegiate.

Ciascun Destinatario coinvolto in tale Operazione adeguerà quindi il proprio comportamento anche a quanto esposto nel presente Protocollo.

La gestione delle informazioni privilegiate deve essere improntata ai principi qui di seguito definiti:

- livelli autorizzativi definiti;
- tracciabilità della documentazione;
- attività di controllo.

A tal fine i procedimenti mediante i quali vengono assunte le decisioni – in particolare quelle sulla rilevanza dei fatti oggetto delle informazioni – devono essere ricostruiti in modo tale che sia sempre garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate. I documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenirlo devono sempre essere archiviati e conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non permettere modificazioni successive se non con apposita evidenza.

I Destinatari devono adottare ogni misura idonea ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno di SOL di informazioni privilegiate o destinate a diventarlo. Misure idonee possono essere anche dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni.

7. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati di cui all'art. 25 -octies del D.Lgs. 231/01 e quindi i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.);

Sanzioni interdittive: Nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore a due anni.

7.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

7.1.1 Fattispecie dei reati

Con il D.Lgs. 231/07 (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”) il legislatore ha dato attuazione alla direttiva CE 60/2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (III direttiva antiriciclaggio).

L'art. 63 III comma del Decreto Antiriciclaggio introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai suddetti reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (“Reati di Riciclaggio”).

Il corpo normativo in materia di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare la pratica di riciclaggio – in Italia o all'estero – mediante, tra gli altri, il divieto di effettuare operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi, obblighi da parte di alcuni soggetti di: i) adeguata identificazione della clientela, ii) registrare le informazioni acquisite per assolvere i suddetti obblighi di identificazione; iv) segnalazione delle operazioni alle preposte istituzioni.

I soggetti tenuti all'assolvimento delle misure e degli obblighi su previsti sono individuati dagli artt. 10 II comma, 11,12,13 e 14 del Decreto che comprendono oltre alle banche ed agli intermediari finanziari anche revisori contabili ed operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi (attività di recupero credito per conto terzi, attività di trasporto di denaro contante, gestione di case da gioco, etc.)

7.1.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Data la sua attività SOL non figura tra nessuno dei soggetti destinatari dei succitati obblighi.

Anche in questo caso sono state in ogni caso mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi
2. investimenti e sponsorizzazioni

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari, incassi, pagamenti e fatturazioni
2. stipula e sottoscrizione contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Sulla base di ciò, tenuto peraltro conto dell'esclusione di SOL dal novero dei soggetti destinatari di cui al Decreto Antiriciclaggio, il rischio di commissione appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

7.2 Autoriciclaggio

7.2.1 Fattispecie

Con l'approvazione della legge 186/2014 entrata in vigore il 1° Gennaio 2015 è stato introdotto all'art. 648-ter1 del codice penale anche il delitto di autoriciclaggio annoverandolo tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

In tal modo il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo, ovvero: i) punire l'utilizzo di proventi illeciti e ii) impedirne l'occultamento proprio da parte di chi ha commesso l'illecito generante i proventi.

Prerogativa infatti del reato di autoriciclaggio è la sua struttura "mono soggettiva" in virtù della quale può essere commesso solo da chi abbia commesso, o concorso a commettere, il delitto che ha generato il provento. Fuori da questa ipotesi la condotta illegale è infatti riconducibile alle sole ipotesi di ricettazione, riciclaggio o impiego di cui al paragrafo precedente 9.2.1.

7.2.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Alla luce di quanto sopra ed ai fini delle valutazioni necessarie ex D.Lgs. 231/01 bisogna tener presente che la commissione del reato necessita, a differenza del riciclaggio, di due distinti fatti illeciti:

- i. la commissione di un delitto “doloso” generante la provvista,
- ii. il suo impiego (sostituzione, trasferimento) tale da ostacolare “concretamente” la provenienza illecita.

Per l'attività di mappatura si è pertanto provveduto ad identificare sia gli ambiti nei quali potrebbero essere commessi i delitti, sia i processi ove maggiormente si annida il rischio che possano essere realizzate le condotte di occultamento.

L'attività ha consentito di individuare strette analogie con quanto già mappato e considerato per i reati contemplati nel paragrafo precedente 7.1, nonché in altre sezioni di questo Modello in particolare la nr. 1 e 4 come segue:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi
2. investimenti e sponsorizzazioni
3. adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e doganali
4. rapporti con la Pubblica Amministrazione
5. gestione del bilancio e delle operazioni straordinarie

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari, incassi, pagamenti, fatturazioni e conto correnti
2. gestione del bilancio
3. definizione ed approvazione delle operazioni straordinarie ed intercompany

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di anti riciclaggio e di autoriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Sulla base di ciò il rischio di commissione appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

8. I reati transnazionali

8.1 Le fattispecie dei reati

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelli contemplati dall'art. 10 della Legge 146/2006 e quindi i reati di:

- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/73);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del DPR 309/90);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/98);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

8.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio - Il carattere di "transnazionalità" del reato.

La legge 146/06 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale e ciò al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato "transnazionale".

L'art. 3 della legge 146/06 definisce il reato transnazionale come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché: i) sia commesso in più di uno Stato; ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per "gruppo criminale organizzato" s'intende altresì "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale".

Nell'ambito delle definizioni di cui sopra e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/01 vengono quindi in considerazione le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti ed intralcio alla giustizia sempre che tali condotte delittuose siano commesse

nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai soggetti che al suo interno rivestono un ruolo apicale o subordinato.

Ciò premesso anche in questo caso sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi;
2. investimenti;
3. rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari.

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari;
2. stipula e sottoscrizione contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali;
3. selezione del personale per evitare le immigrazioni clandestine.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il sistema di controllo esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati cosiddetti transnazionali ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Sulla base di ciò, tenuto peraltro conto dello specifico carattere di transnazionalità del reato di cui alle definizioni precedenti, il rischio di commissione appare assolutamente remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

9. I reati di criminalità organizzata

9.1 Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 introdotto dalla Legge 94/2009 e quindi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati suindicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

9.2. Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati di criminalità organizzata presuppone per lo più l'esistenza di un vincolo associativo esteso ad un programma criminoso. Con riferimento alla configurazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 occorrerà che le fattispecie delittuose previste siano commesse nell'interesse o a vantaggio della società.

Peraltro, data la finalità associativa di questi reati, il rischio maggiore di commissione può essere rappresentato dalla "controparte" con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali.

Ciò premesso sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi;
2. investimenti.

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari;
2. stipula e sottoscrizione contratti, soprattutto di tipo “associativo” (quali per es. l'Associazione temporanea di imprese) , scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali;
3. selezione del personale.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il sistema di controllo esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 231/01 ed il rischio di commissione appare estremamente remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

10. I reati contro l'industria e il commercio

10.1 Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/01 introdotto dalla Legge 99/2009 e quindi:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

10.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

I reati contro l'industria rientrano in quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti dei consumatori o dell'utente finale. Sono forme di tutela c.d. "consumer oriented" che hanno indotto il legislatore a creare ex novo il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter introdotto dall'art. 15 comma 1 Legge 99/09) nonché il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater introdotto dall'art. 15 comma 1 Legge 99/09).

Sono pertanto reati che presuppongono, in maniera rilevante, la produzione, commercializzazione di beni per lo più diretti al consumatore finale; il che non è il caso di SOL.

Posto che il core business di SOL è prevalentemente basato sulla vendita di gas, apparecchiature e servizi ad utenze industriali ed a strutture sanitarie, si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia remoto e solo astrattamente ipotizzabile. In ogni caso le verifiche effettuate hanno evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente con particolare riferimento al Manuale Qualità ed al complesso di procedure e norme che hanno consentito a SOL l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni nonché il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico garantiscono la sostanziale copertura dei rischi, pur limitati, per quanto ai sensi del D.Lgs 231/01.

11. I reati in materia di violazione del diritto d'autore

11.1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione dei diritti d'autore

La sezione 11 è dedicata alla trattazione di quei reati in materia di violazione dei diritti d'autore contenuti nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (Legge 633/41) introdotti dalla legge 99/09 tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

In particolare l'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 istituisce la responsabilità dell'ente solo in caso di commissione di alcuni dei delitti previsti dalla predetta legge sul diritto d'autore ovvero:

- art. 171 primo comma lettera a) bis;
- art. 171 terzo comma;
- art. 171 bis;
- art. 171 ter;
- art. 171 septies; art. 171 octies.

Sanzioni interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

11.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Le fattispecie dei reati inseriti nel D.Lgs. 231/01 presuppongono condotte per lo più estranee al core business di SOL.

Infatti l'art. 171 comma 1 lettera a) bis punisce la messa a disposizione del pubblico attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta. L'inserimento del delitto nel D.Lgs. 231/01 risponde all'esigenza di responsabilizzare quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore e non è il caso di SOL.

Lo stesso dicasi a proposito del comma 3 del medesimo articolo 171 che punisce questa stessa condotta ove commessa su un'opera altrui non destinata alla pubblicità e quindi con usurpazione della paternità dell'opera.

Ancora l'art. 171 ter è volto alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno (opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere letterarie, scientifiche e didattiche) e per l'effetto sanziona numerose condotte illecite ovvero tra le tante la duplicazione abusiva, la diffusione senza accordo con il distributore, l'alterazione abusiva di informazioni ecc. di tali opere. Saranno quindi più esposte al rischio di commissione di tali illeciti le aziende di telecomunicazioni e cinematografiche nonchè le società che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

L'art. 171 septies è posto invece a tutela delle funzioni di controllo SIAE. Con il primo comma si puniscono produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o commercializzazione i dati necessari per l'identificazione di tali supporti. Con il secondo comma si punisce la falsa comunicazione alla SIAE di tali dati. Anche in questo caso il rischio di commissione di questi reati appare remoto non rientrando SOL tra quelle società che intrattengono con la Società Italiana Autori ed Editori scambi informativi.

Dicasi lo stesso per i reati contemplati dall'art. 171 octies che punendo chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, promuove, installa apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato si rivolge per lo più a società che installano e/o producono tali dispositivi.

Sulla base di ciò il rischio di commissione dei reati contemplati dai predetti articoli appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Per quanto infine riguarda l'art. 171 bis è necessario fare una distinzione e ciò sulla base del diverso oggetto posto a tutela del primo e secondo comma.

Per ragioni di comodità espositive iniziamo dal secondo comma dell'articolo in questione che al pari degli altri articoli sin qui esaminati esula dal core business di SOL.

L'art. 171 secondo comma punisce infatti chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presente o dimostra in pubblico il contenuto di una "banca dati" – da intendersi ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sui diritti d'autore quale raccolta di dati costituenti una "creazione intellettuale dell'autore" in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della legge sul diritto d'autore (posti a tutela dei diritti esclusivi dell'autore di tale banca dati) ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego di banche dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della predetta legge (disciplinanti i diritti del costituente della banca dati nonché diritti ed obblighi dell'utente). Difficilmente SOL si ritrova a gestire banche dati da intendersi ai sensi e per gli effetti del predetto art. 2 della legge sul diritto d'autore.

Se quindi con il secondo comma dell'art. 171 bis si tutelano le banche dati nell'accezione di cui alla legge sui diritti d'autore, con il primo comma si tutela invece uno strumento di lavoro comune pressoché a tutti gli enti a cui si rivolge il D.Lgs. 231/01 ovvero il software e la sua originalità.

L'articolo colpisce infatti la duplicazione abusiva del software, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi "piratati" nonché quelle condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo atto a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi per elaboratori.

In via teorica quindi la maggior parte degli enti a prescindere dall'attività svolta potrebbero ritrovarsi esposti alla commissione dei reati previsti da tale articolo.

Sulla base di quanto sopra esposto il rischio più elevato di responsabilità si riscontra in relazione ai reati di cui all'art. 171 terzo comma per la parte contemplante la tutela del software. Conseguentemente sono state mappate le seguenti aree di attività a rischio e conseguenti processi di supporto.

Aree di attività a rischio:

1. tutti i processi riconducibili all'area dei sistemi informativi.

Processi strumentali o di supporto

1. gestione del software;
2. gestione programmi informatici;
3. gestione degli accessi alle reti telematiche.

L'attività di mappatura, oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte, ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati informatici di cui sopra. In particolare a tale proposito SOL ha da tempo adottato una specifica Norma che, tra le altre cose, riporta le modalità per la gestione delle informazioni anagrafiche e dei profili autorizzativi dei collaboratori aziendali, insieme alle procedure per l'assegnazione degli strumenti informatici.

La predetta Norma prevede tra gli altri che:

- i programmi software siano installati esclusivamente dal solo personale del Servizio di Information Technology o dal Servizio Helpdesk;
- i programmi software siano acquistati esclusivamente su indicazione del Direttore del Servizio di Information Technology e che quindi sia vietato installare programmi in autonomia sui PC assegnati;
- i programmi software installati sui personal computer aziendali vengano periodicamente sottoposti a controllo e siano sempre muniti di valida licenza d'uso.

12. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

12.1 Le fattispecie dei reati

La sezione 12 è dedicata alla trattazione del reato contemplato dall'art. 377 bis del codice penale introdotto all'art. 25 decies con la Legge 99/09:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Questo reato già indicato (insieme al favoreggiamento personale) nella sezione dedicata ai reati transnazionali è stato ricompreso tra quelli rientranti nel D.Lgs. 231 anche quando non ha i caratteri della transnazionalità.

Esso punisce chiunque con violenza o minaccia o promessa di denaro o altra utilità induca a non rendere dichiarazioni o renderle mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria quando questa potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

Pertanto val la pena precisare che soggetto attivo può essere chiunque mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere nell'ambito di un processo penale, ossia il soggetto indagato o imputato.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Pertanto si vogliono reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

12.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

In relazione a tale reato sono state mappate le seguenti aree di attività a rischio e conseguenti processi di supporto.

Aree di attività a rischio:

1. gestione del contenzioso giudiziario.

Processi strumentali o di supporto

1. rapporti con consulenti legali;
2. assistenza al personale chiamato a rendere dichiarazioni.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato l'opportunità di predisporre un Protocollo 231 per regolamentare i comportamenti nella presente Area.

Protocollo per la disciplina dei comportamenti da attuare con l'Autorità Giudiziaria

Il presente Protocollo trova applicazione in tutti i casi in cui i Destinatari, nell'ambito di un processo penale unico o connesso, rivestendo la qualità di imputati o indagati possano avvalersi della facoltà di non rispondere all'Autorità Giudiziaria.

Ciascun Destinatario coinvolto in tale ambito adeguerà quindi il proprio comportamento anche a quanto esposto nel presente Protocollo.

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari sono tenuti a prestare dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustive dei fatti rappresentati;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari che dovessero risultare indagati o imputati sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ovvero ad esercitare la facoltà di non rispondere laddove prevista per legge;
- i Destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, direttamente o attraverso la Direzione Affari Legali, di ogni procedimento giudiziario penale che li veda coinvolti in modo tale che, anche attraverso il Responsabile della Direzione Affari Legali, possa avere piena conoscenza del procedimento in corso partecipando direttamente agli incontri inerenti i suddetti procedimenti nonché a quelli preparatori all'attività difensiva anche laddove ciò preveda l'assistenza e partecipazione di consulenti esterni;
- nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria non è consentito accettare denaro o altra utilità anche attraverso consulenti esterni della Società;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a non avvalersi della facoltà di non rispondere laddove prevista per legge ovvero a rendere dichiarazioni non veritiere.

13. I reati ambientali

13.1 Le fattispecie dei reati

Questa sezione 13 è dedicata alla trattazione dei cosiddetti Reati Ambientali di cui all'art.25 undecies del D.Lgs. 231/2001. Tale articolo contempla le fattispecie di reato, alcune di natura colposa, che sono ricompresi nei seguenti testi di legge:

- Codice Penale (aggiornato alla L.n.68 del 22.05.2015 “Delitti contro l'Ambiente)
- D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale)
- L.n. 150 del 7/2/1992 (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
- L.n. 549 del 28/12/1993 (Tutela dell'ozono stratosferico)
- D.Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato da navi)

Nello specifico i reati in questione sono i seguenti:

Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

- chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica

Art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Art. 452 bis - Inquinamento ambientale

- chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - a. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
 - b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452 quater - Disastro ambientale

- chiunque abusivamente cagiona alternativamente:
 - a. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - b. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- c. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente

- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
- Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

- chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Art. 452-octies Circostanze aggravanti

- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo
- Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le altre fattispecie di reato riportate nell'art. 25-undecies sono, per la maggior parte, contenute nel D.Lgs. 152/2006 e sono di seguito riportate (per le restanti fattispecie di reato si rimanda al testo dei reati con i singoli rimandi alla normativa che li contempla).

Reati ambientali (ai sensi dei commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006)

- chiunque scarichi sostanze pericolose senza rispettare prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente;
- chiunque, scaricando sostanze di tab. 5, superi i limiti di tab. 3 o, se al suolo, di tab. 4;
- chiunque scarichi sostanze pericolose (tab. 5 e 3/A) senza autorizzazione;
- chiunque scarichi sostanze pericolose (tab. 5) superando anche i limiti di tab. 3/A;
- chiunque scarica nel suolo o sottosuolo salvo i casi concessi in deroga.

Reati ambientali (ai sensi dell'art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo; ai sensi dell'art. 258, comma 4 secondo periodo; dell'art. 259 comma 1, dell'art. 260 e dell'art. 260 bis commi 6, 7 e 8)

- chiunque gestisce rifiuti pericolosi e non in mancanza delle autorizzazioni previste dagli artt. 208, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- chiunque realizza o gestisce una discarica per rifiuti (pericolosi e non) non autorizzata;
- chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi con classi di pericolosità diverse;
- chiunque effettua trasporto di rifiuti in assenza di formulario, indicando dati incompleti o inesatti, ovvero predisporre un certificato di analisi con informazioni false;
- chiunque effettua una spedizione di rifiuti non conforme al regolamento CEE 1013/2006 (transfrontalieri);
- chiunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.

Reati ambientali (ai sensi dell'art. 257, commi 1 e 2):

- chiunque provochi l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia se non provvede alla bonifica in conformità al progetto presentato ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- ulteriori aggravanti se non ha provveduto alla comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Reati ambientali (ai sensi dell'art. 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006)

- Chiunque nell'esercizio di un impianto, viola i valori limite di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Alcuni degli illeciti fatti rientrare nell'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti sono di particolare rilievo quali: lo scarico di acque reflue contaminate da sostanze pericolose oltre i limiti di legge, l'esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, la miscelazione di rifiuti pericolosi, la non ottemperanza da parte di chi inquina agli obblighi di bonifica, il traffico illecito di rifiuti.

Altri illeciti, invece, appaiono reati di minore gravità e/o comunque di difficile realizzo da parte della nostra Società come, ad esempio, l'utilizzo di certificati d'analisi falsi o contenenti dati falsi, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che determini il superamento anche dei valori limite di qualità dell'aria, la produzione, il consumo, l'importazione la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono.

I beni giuridici tutelati sono rappresentati dalla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e, pertanto, con la specifica normativa introdotta che estende la responsabilità agli Enti, sempreché sia accertato il loro interesse, si vuole potenziare l'effetto deterrente delle norme in questione.

Sanzioni interdittive: le sanzioni interdittive per una durata massima di 1 anno sono previste in aggiunta alle pecuniarie solo per un numero limitato di fattispecie più gravi (scarico di acque industriali contaminate, violazione dei divieti di scarico nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee, realizzazione o gestione di una discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, attività organizzata per traffico illecito di rifiuti, inquinamento doloso e colposo provocato da navi, inquinamento ambientale, disastro ambientale).

Le sanzioni pecuniarie sono comunque elevate: si va da 150 a 300 quote (da 38.700 a 464.700 €), salvo che per il reato di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti" per il quale la sanzione può arrivare fino a 500 quote (774.500 €) o addirittura a 800 quote (1.239.200 €) se concerne rifiuti ad alta radioattività e 1000 quote (1.549.000 €) in caso di delitti associativi aggravati.

In particolare, le sanzioni previste dall'art. 25 undecies in relazione alle fattispecie di reato introdotte con Legge n.68 del 22.05.2015 sono le seguenti:

- a. per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b. per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c. per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

13.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Si è proceduto alla mappatura delle aree di attività a rischio in relazione al novero dei reati ambientali più sopra descritti, che ha evidenziato che le attività svolte nella maggior parte dei siti SOL impattano, comunque, in misura limitata sull'ambiente.

L'attività di riempimento di recipienti mobili, infatti, non impiega sostanze pericolose per l'ambiente, nè comporta significativi scarichi idrici o in atmosfera.

Per gli impianti di frazionamento dell'aria (ASU), in considerazione delle caratteristiche del processo e delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, non è ipotizzabile il superamento dei valori limite di emissione e di scarico.

Nel caso infine dei siti di produzione di acetilene e protossido d'azoto, eventuali criticità sono ritenute possibili solo a seguito di eventi accidentali, peraltro considerati poco probabili.

In tutti i siti possono venire prodotti rifiuti, peraltro in quantità modeste a seguito alle manutenzioni effettuate, ma la loro gestione è comunque ben regolamentata da un'apposita Norma aziendale.

Aree di attività a rischio

1) Gestione dei rifiuti, con riferimento a:

- possibilità che SOL, violando le disposizioni normative e regolamentari in materia di deposito temporaneo di rifiuti, gestisca rifiuti pericolosi e non in mancanza delle autorizzazioni di legge;
- possibilità che SOL, nella gestione dei rifiuti, misceli li stessi non rispettando le classi di pericolosità;
- possibilità che SOL effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, non rispettando il regolamento CEE 1013/2006;
- ipotesi in cui SOL si avvalga per la gestione dei rifiuti di trasportatori non autorizzati e/o fornisca, in accordo, con i medesimi, formulari inesatti o irregolari ovvero faccia effettuare trasporti di rifiuti senza formulari;
- ipotesi che SOL realizzi o gestisca una discarica non autorizzata per rifiuti (pericolosi e non).

2) Scarico delle acque reflue industriali, con riferimento a:

- possibilità che SOL scarichi delle acque reflue in assenza dell'autorizzazione;
- possibilità che SOL scarichi sostanze pericolose senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente;
- possibilità che SOL scarichi sostanze pericolose superando i limiti di legge.
- possibilità che SOL distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

3) Gestione sostanze pericolose, con riferimento a:

- possibilità che SOL provochi l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia e non provveda alla bonifica in conformità al progetto presentato ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006, con ulteriori aggravanti in caso di mancata comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- possibilità che SOL cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- possibilità che SOL cagioni l'alterazione di un ecosistema o l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (Direttiva Seveso aggiornata e ove applicabile)

4) Emissioni in atmosfera, con riferimento a:

- possibilità che SOL generi delle emissioni in atmosfera in assenza dell'autorizzazione;
- possibilità che SOL violi i valori limite di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione, sempreché il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa 5) Gestione delle sostanze ozono lesive, con riferimento a:
- possibilità che SOL continui ad utilizzare sostanze ozono lesive;
- possibilità che SOL non contenga emissioni fuggitive e perdite di sostanze ozono lesive.

Processi strumentali e di supporto

1. addestramento, informazione e formazione dei lavoratori
2. identificazione dei requisiti legali
3. controllo operativo (incluse le attività di manutenzione ed il controllo delle modifiche) e audit
4. gestione della documentazione e delle registrazioni
5. definizione dei ruoli e delle responsabilità
6. riesame del Modello organizzativo
7. affidamento di lavori in appalto
8. definizione nel budget annuale di investimenti, spese e costi ordinari in materia ambientale

L'attività di mappatura condotta anche con il supporto di consulenti esterni, oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali e di gruppo coinvolte, ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente, composto in particolare dal complesso delle norme e procedure interne (le "Procedure") emanate da SOL nell'ambito del "Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente", garantisce la sostanziale copertura dei rischi, peraltro molto limitati, di commissione dei reati ambientali ai sensi del D.Lgs. 231/2001 attraverso idonei protocolli di controllo.

13.3 Principi di comportamento

Si indicano qui di seguito, in dettaglio, le fondamentali regole di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi e che trovano generale conferma e richiamo nel nostro Codice Etico.

In generale, i Destinatari devono:

- a. nello svolgimento della loro attività, conoscere e rispettare:
 - i. la normativa applicabile;
 - ii. il Codice Etico;
 - iii. il Sistema di Controllo Esistente;
 - iv. il Modello.
- b. in particolare, rispettare le procedure previste in materia di gestione degli incidenti rilevanti, le procedure del Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- c. rispettare, per quanto di competenza, le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- d. assicurarsi che i fornitori e tutti i soggetti che hanno contatti con la Società rispettino le procedure previste in materia ambientale.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- a. violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale;
- b. porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare, comportamenti tali da poter determinare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- c. omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia impatto sugli aspetti ambientali.

13.4 Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio

All'interno delle aree di attività a rischio si sono identificate quali maggiormente significative le seguenti operazioni:

- superamenti dei valori di legge (o previsti dalle autorizzazioni se più limitativi) per le emissioni in aria e acqua
- anomalie nella gestione dei rifiuti che devono pertanto essere oggetto di segnalazione all'ODV in presenza di anomalie e comunque periodicamente attraverso la trasmissione dei "RR".

14. Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

14.1 La fattispecie di reato

Il D.Lgs.109/2012 composto da 5 articoli, introduce, all'art. 2 rubricato "Disposizione sanzionatoria", l'art. 25 duodecies nel D.Lgs. 231/2001.

Il delitto sanzionato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia stato revocato o annullato, se, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione) si ricade in una delle seguenti aggravanti:

- a. i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La legge n. 161/2017 con l'art. 30 comma 4 ha altresì introdotto in questa sezione i commi 1 bis, ter e quater ovvero i reati previsti dall'art. 12 comma 3, 3bis, 3ter e 12 comma 3 e comma 5 sempre dello stesso D.Lgs. 286/98 volti a punire:

- a. chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente in tutti casi ivi elencati alle lettere a),b),c),d),e) (art. 12 comma 3) con aggravio di pena se ricorrono due o più ipotesi di cui alle precedenti lettere (art. 12 comma 3 bis) o nel caso in cui siano commessi al fine reclutare persone da destinare alla prostituzione ovvero allo sfruttamento sessuale o lavorativo o al fine di trarne profitto anche indiretto (art. 12 comma 3 ter);
- b. chiunque a titolo oneroso al fine di trarne ingiusto profitto dà alloggio ovvero cede, anche in locazione un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (art. 12 comma 5 bis)

Sanzioni interdittive: oltre alle sanzioni pecuniarie è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01 nei casi di condanna per i delitti introdotti dalla Legge 161/2017 di cui sopra lettere a e b.

14.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione del reato, ovvero:

Aree di attività a rischio Attività sensibili

1. gestione del personale.

Processi di supporto

1. attività di reperimento, selezione, assunzione e formazione del personale;
2. scelta degli appaltatori/subappaltatori e/o terzi in genere prestatori d'opera.

L'attività di mappatura ha evidenziato che l'insieme degli strumenti in uso per le attività di cui sopra, la distribuzione delle responsabilità, il complesso di Norme e Procedure in materia contenute nel Sistema di controllo esistente, il Documento programmatico di politica del personale ed il Codice etico adottato dal Gruppo garantiscono la copertura del rischio inerente questo specifico reato, rendendone la sua possibile commissione estremamente remota e solo astrattamente ipotizzabile.

15 I reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati

15.1 Le fattispecie di reato

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è attribuibile al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di corruzione tra privati (sanzionato, come vedremo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo in uno specifico caso) è stato introdotto anche in Italia sostituendo il vecchio art. 2635 del codice civile con il quale si disciplinava il reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità con un nuovo articolo rubricato "Corruzione tra privati" e composto da 5 commi.

Il primo comma sanziona gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei bilanci, i sindaci e i liquidatori che ricevono per sé o per altri denaro o altre utilità. Il secondo comma sanziona il dipendente della società che riceve denaro o altra utilità.

I primi due commi quindi sanzionano i corrotti.

Il terzo comma sanziona, invece, il corruttore, cioè chi da o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori, sindaci o dipendenti di un'azienda.

Il comma 4 prevede il raddoppio delle pene se si tratta (vuoi nella veste di corrotto vuoi nella veste di corruttore) di società quotate o aventi titoli diffusi tra il pubblico.

Infine il comma 5 prevede che per il reato di corruzione si proceda a querela della parte offesa, fatta salva l'ipotesi che dalla condotta illecita derivi una distorsione della concorrenza. E fin qui la disciplina della nuova fattispecie penale.

Venendo alla responsabilità ex D.Lgs. 231, il decreto all'art 1 comma 77 aggiunge al D.Lgs. 231 art. 25-ter comma 1, la lettera s-bis, prevedendo la responsabilità penale dell'azienda (che si aggiunge a quella personale degli amministratori, direttori, sindaci e dipendenti) al solo reato di cui al terzo comma del nuovo art. 2635 c.c. di cui sopra.

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", introduce il regime indiscriminato della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, che precedentemente valeva esclusivamente nei casi di accertamento della intervenuta "distorsione alla concorrenza".

Sanzioni interdittive:

Per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, le sanzioni sono le medesime previste per i reati di corruzione e concussione (D.Lgs. 231/2001 art. 25) e cioè, nello specifico, una sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo e primo comma dell'art. 2635 c.c. si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2. Per le sole imprese che corrompono altre imprese sono previste sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 da 200 a 400 quote mentre nessuna sanzione è prevista per le imprese che vengono corrotte.

15.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

I reati di cui sopra ampliano le fattispecie già illustrate ed analizzate nella sezione 1 della Parte Speciale del Modello dove ci si è occupati dei reati in danno della Pubblica amministrazione. In particolare, per quanto riguarda l'induzione indebita a dare o promettere utilità, le aree di attività a rischio ed i processi strumentali o di supporto sono i medesimi già evidenziati nella predetta sezione prima.

Per quanto riguarda il nuovo reato di "corruzione privata", la fattispecie che coinvolge la responsabilità ex D.Lgs. 231, è solo quella in cui SOL (attraverso i suoi amministratori, direttori, sindaci e/o dipendenti in genere) corrompa altra società (e per essa i suoi amministratori, direttori, sindaci o dipendenti), fornendo denaro o altra utilità al fine di trarne comunque un beneficio o un vantaggio.

La dimensione, l'organizzazione e la reputazione di SOL sul mercato italiano, il settore molto specifico in cui opera e soprattutto l'assenza di significativi meccanismi di incentivazione legati alle vendite che potrebbero, in qualche modo, agevolare questo tipo di reato ne rende la sua commissione piuttosto remota.

In ogni caso, soprattutto nell'ambito degli appalti in cui il ruolo di SOL può essere quello di subcontractor di grandi imprese nel settore delle costruzioni, è opportuno che venga mantenuta un'attenta vigilanza attraverso, tra l'altro, l'aggiornamento delle informazioni da far pervenire all'ODV da parte delle direzioni competenti.

Aree di attività a rischio

1. attività di presentazione di prodotti e servizi presso clienti;
2. acquisto di beni e servizi.

Processi di supporto

1. gestione dei flussi monetari e finanziari;
2. consulenze ed incarichi professionali;
3. approvvigionamenti, manutenzioni e affidamento lavori;
4. assunzione di personale;
5. rimborsi e anticipi spesa a dipendenti;
6. donazioni, sponsorizzazioni e liberalità;
7. organizzazione di congressi, convegni e fiere;
8. gestione e recupero del credito;
9. partecipazione in qualità di sub-contractor ad appalti pubblici e privati.

L'attività di mappatura ha, in ogni caso, permesso l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di controllo esistente con una sua implementazione che metta in luce e ribadisca come, anche nei confronti del privato, occorra applicare tutte quelle cautele e regole che già disciplinano da tempo i rapporti a tutti i livelli con la Pubblica Amministrazione.

In tal senso l'attività di integrazione delle Norme e delle Procedure e, soprattutto, l'attività di informazione e formazione ai vari livelli della struttura organizzativa avviene e continuerà ad avvenire con le modalità e gli strumenti previsti dal Sistema di controllo esistente e sotto la supervisione ed il coordinamento dell'ODV.

16. I reati di razzismo e xenofobia

16.1 La fattispecie di reato

In attuazione delle decisioni quadro europee sulla lotta contro talune forme di razzismo e xenofobia, l'art. 5 comma 2 della Legge 167/2017 ("Legge Europea") ha disposto l'introduzione nel corpo normativo del D.Lgs. 231 di una nuovo art. 25 terdecies in materia di lotta al razzismo e xenofobia.

Sul piano del diritto positivo italiano le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 Marzo 1966 intervenuta con la Legge 654/1975 che all'art. 3 comma 1 punisce con la reclusione chiunque diffonda idee sulla superiorità o odio razziale, ovvero inciti a commettere o commette atti di violenza nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

In particolare la Legge Europea 2017 ha disposto che i nuovi reati presupposto siano quelli della art. 3 comma 3 della Legge 654/1975 ai sensi del quale: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Sanzioni interdittive: nei casi di condanna per i delitti di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno sino alla interdizione definitiva se la Società è stabilmente costituita per consentire o agevolare la commissione di tali reati.

16.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

L'inserimento di tale delitto tra i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231 amplia la disciplina sanzionatoria degli illeciti non tipicamente riferibili ad organizzazioni imprenditoriali ma a più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l'umanità al pari di quanto già fatto per le pratiche di mutilazione degli organi genitali e per i delitti di riduzione in schiavitù, di prostituzione o pornografia minorile di cui alle Sezioni 5.2 e 5.3.

Anche in questo caso l'attività di analisi delle fattispecie di reato ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verificazione di questi reati considerate le attività prettamente imprenditoriali del core business di SOL e la sua forte espansione internazionale che mal si concilierebbe con qualsiasi intento, ancorchè indiretto, di sobillare o sostenere eventi o manifestazioni volte a perseguire scopi razziali.

17. I reati tributari

17.1 La fattispecie di reato

La legge 19 dicembre 2019 n. 157/2019 ha reso rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 che vengono ora ad avere un doppio sistema sanzionatorio. La predetta legge ha inserito, quindi, nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies rubricato "reati tributari" commessi da soggetti apicali e/o da soggetti sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. I suddetti reati tributari discendono dal D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000 e sono qui di seguito riepilogati.

- a. **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);**
- b. **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);**
- c. **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);**
- d. **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);**
- e. **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).**

Di seguito, il testo delle fattispecie dei Reati Tributari previste dal D.Lgs. 74/2000, richiamate dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, che prevede tra i reati presupposto i delitti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis; art. 3; art. 8, commi 1 e 2-bis; art. 10 e art. 11, seguite da un breve commento esplicativo.

a. **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

- È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- (comma 2-bis). Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura nei casi in cui – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – vengano indicati, in qualunque dichiarazione, elementi passivi fittizi. Secondo quanto riportato nell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000 (Definizioni), nel fine di evadere le imposte è ricompreso anche quello di conseguire un indebito rimborso o credito d'imposta. Nell'enunciato del primo comma dell'art. 2 del medesimo decreto sono considerati quali fatture false anche altri documenti che abbiano rilevanza fiscale. Si pensi, ad esempio, alle autofatture, alle note di credito e di debito, alle certificazioni sui compensi erogati ai dipendenti dove siano indicati importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, alle note spese non realmente sostenute, in tutto o in parte, prodotte in occasione di trasferte, tale documentazione può consentire una deduzione indebita di costi.

La falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale. Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell'IVA. Al comma 2-bis è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi dichiarati risulta di importo limitato (inferiore a 100.000 euro).

b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (quelli di cui al precedente punto a.), è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque a euro trentamila.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

In questa fattispecie, residuale rispetto a quella del precedente punto a., la differente metodologia per realizzare il reato di evasione di imposte si fonda sul com-

pimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, cioè quelle c.d. “apparenti”, poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. In alternativa, per il compimento del reato in oggetto, si può ricorrere a documenti falsi e ad altri mezzi fraudolenti per ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.

Anche in questa fattispecie di reato sono esclusi dalla rilevanza penale i documenti che non sono definiti come “dichiarazione”.

Utilizzando gli strumenti di cui sopra, devono ricorrere, simultaneamente, le due condizioni: che l'evasione, per ciascuna imposta, sia superiore a 30.000 euro e che l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione siano in misura superiore al cinque per cento del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque maggiori di 1,5 milioni di euro.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell'IVA. La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali, non rientrano nel novero dei mezzi fraudolenti, definibili come le “condotte artificiali e nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà”

c. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La commissione del reato presenta un evidente parallelismo con quanto riportato in merito alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti: mentre nella fattispecie descritta al precedente punto a.) il reato riguarda colui che riceve il documento fiscale e in seguito lo utilizza in dichiarazione, nel caso in esame la violazione è commessa dal cedente o prestatore del servizio, per consentire a terzi l'evasione dell'imposta (o di conseguire un indebito rimborso, o, comunque il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta).

Anche per questa violazione la falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale, e vengono considerati, oltre all'ipotesi dell'impiego di fatture false, anche altri documenti con rilevanza fiscale.

Al comma 2-bis, in modo analogo a quanto rilevato al precedente punto a., è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare imponibile delle fatture fittizie risulta di importo limitato (inferiore a 100.000 euro).

d. occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si configura quando il soggetto agente, al fine di evadere o di consentire l'evasione a terzi (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta), con la sua condotta (occultamento / distruzione) determina l'impossibilità, assoluta o relativa, di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

L'interesse tutelato dalla norma in esame è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente i documenti contabili: il semplice rifiuto della consegna, sempre che non si traduca in un mancato ritrovamento, è sanzionato solo in via amministrativa.

La distruzione si traduce nell'eliminare fisicamente, in tutto o in parte, la documentazione, o nel renderla illeggibile con abrasioni o cancellature.

e. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato descritto al primo comma consiste nel dolo specifico di simulare una vendita, o compiere altri atti fraudolenti, per privarsi di beni che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni, di ammontare superiore a cinquantamila euro, con un'aggravante di pena per importi superiori a duecentomila euro.

Si tratta di un reato di pericolo concreto: per ritenersi integrato, è sufficiente che gli atti fraudolenti posti in essere siano idonei a rendere vana una procedura di riscossione coattiva, non necessariamente in corso, ma anche solo ipotetica.

Il secondo comma fa riferimento invece, all'interno di una procedura di transazione fiscale, al peculiare comportamento di chi espone elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi di importo superiore a 50.000 euro, con lo scopo di ottenere un ridotto pagamento di tributi e accessori, per sé o per altri.

17.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio e le possibili modalità di commissione dei reati tributari

Con riferimento ai Reati Tributari indicati ed illustrati al precedente paragrafo 17.1, ritenuti in linea di principio e nella loro previsione astratta applicabili per SOL Spa, anche quale capogruppo che concentra su di sé le funzioni di gestione fiscale anche di alcune società controllate, vengono di seguito indicati i principali processi sensibili, unitamente ai soggetti potenzialmente coinvolti ed alle principali possibili modalità di commissione dei reati medesimi.

Nei successivi paragrafi 17.3 e 17.4 sono individuate le norme di comportamento generale e particolare volte a prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti Reati Tributari che affiancano ed integrano le Norme, le Procedure e le Direttive emanate, in particolare dalla DIAF, nell'ambito del Sistema integrato di gestione a garanzia del rispetto delle normative di riferimento.

a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile a SOL Spa, i principali processi sensibili si possono rinvenire nella gestione delle fatture passive, o di altri documenti con rilevanza fiscale nel momento della registrazione contabile e della predisposizione dei pagamenti, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indichino i corrispettivi in misura superiore a quella reale, o che si riferiscano a soggetti diversi da quelli effettivi.

Al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, la dichiarazione dei redditi di SOL Spa e/o delle società del Gruppo di cui SOL cura l'amministrazione e la contabilità, all'atto della presentazione, potrebbe riportare elementi passivi fittizi derivanti dalle operazioni sopra menzionate, al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
- Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa
- Direzione finanziaria
- Servizi e uffici di SOL coinvolti nei processi di acquisto di beni e servizi
- Servizi e uffici SOL coinvolti nei processi di chiusura del bilancio

In particolare, le principali possibili modalità di commissione di questo reato si possono ipotizzare nella alterazione artificiale dolosa delle transazioni economico finanziaria con esposizione nel bilancio di esercizio di poste inesistenti, o di valore difforme da quello reale, o riferite a soggetti diversi da quelli effettivi, così da dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

b. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In relazione a tale fattispecie di reato, residuale rispetto alla precedente, ma in teoria applicabile a SOL Spa, i principali processi sensibili si possono rinvenire, alla fine dell'esercizio, in sede di predisposizione e contabilizzazione delle scritture di integrazione e assestamento per il bilancio, nella stima errata, in modo fraudolento, di poste economiche o patrimoniali (ratei e risconti attivi e passivi, accantonamenti di costi, ammortamenti).

Al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, la dichiarazione dei redditi, all'atto della presentazione, potrebbe riportare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi o crediti e ritenute fittizi, sempre che, per realizzare la fattispecie delittuosa, ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a) e b) del punto 1 dell'articolo 3 del D.L.gs. 74/2000 (imposta evasa superiore a euro trentamila - ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore a euro unmilionecinquecentomila, ecc.).

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
- Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa

- Servizi e uffici di SOL coinvolti nei processi di chiusura del bilancio
Le principali possibili modalità di commissione di questo reato sono sostanzialmente le medesime di cui alla precedente fattispecie.

c. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

SOL potrebbe astrattamente emettere fatture, note di credito, di debito o altri documenti per operazioni fittizie o per importi non corrispondenti al vero in tutto o in parte o intestate a soggetti diversi da coloro che hanno effettuato o goduto della prestazione. In relazione a questa fattispecie di reato, i principali processi sensibili si possono rinvenire nella emissione di tali documenti con causali inesistenti da parte dei soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività che possono essere:

- Amministratori delegati
- Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa
- Servizi e uffici di SOL coinvolti nei processi del ciclo attivo

d. occultamento o distruzione di documenti contabili

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile a SOL Spa i principali processi sensibili si possono rinvenire nell'occultamento o distruzione, totale o parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, o anche di consentire a terzi, ivi comprese le controllate, l'evasione.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
- Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa
- Direzione Sistemi Informativi
- Servizi e uffici di SOL coinvolti nei processi di archiviazione e conservazione dei documenti contabili e fiscali

In particolare, le principali possibili modalità di commissione del reato si possono ipotizzare nel caso in cui la Direzione centrale amministrazione e finanza e/o la Direzione amministrativa adottino una condotta di occultamento / distruzione di documenti contabili che impedisca di fatto la ricostruzione degli imponibili e il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.

e. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile a SOL Spa, i principali processi sensibili si possono rinvenire nei casi di:

- alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace, anche solo in ipotesi, una procedura di riscossione coattiva di imposte o di interessi o sanzioni amministrative, superiori ad euro cinquantamila;
- esposizione fraudolenta di dati nel conto economico per la determinazione del carico fiscale, al fine di ottenere un ridotto pagamento di tributi e relativi accessori, per importi superiori ad euro cinquantamila, in una procedura di transazione fiscale.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
- Consiglio di amministrazione
- Direttore centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione di bilanci
- Direzione amministrativa
- Direzione finanziaria

In particolare, le principali possibili modalità di commissione si possono ipotizzare nei casi in cui vengano simulate vendite o manutenzioni straordinarie dei beni di proprietà o esposte nel conto economico poste volutamente errate, ad esempio travisando i dati forniti dai vari Servizi coinvolti.

17.3 Principi di comportamento generale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari ritenuti potenzialmente applicabili per SOL Spa, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti nonché i Terzi coinvolti nello svolgimento delle attività descritte in precedenza (Consulenti), sono tenuti a:

- a.** conoscere e rispettare:
 - la normativa applicabile;
 - il Codice Etico;
 - il Sistema di controllo esistente;
 - il Modello

- b.** astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reati riportate nella presente sezione 17 della Parte Speciale del Modello;
- c.** astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Sezione, possono potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- d.** mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, dei regolamenti vigenti, delle Norme, Procedure e Direttive del Sistema di gestione Integrato, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio civilistico, del bilancio consolidato di Gruppo e alla gestione delle scritture contabili e all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione di dati e informazioni veri e corretti, destinati a consentire un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire volutamente una rappresentazione sensibilmente non corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Consolidato di Gruppo e sull'evoluzione delle relative attività;
- e.** comunicare in forma scritta, al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali si dovesse venire a conoscenza.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione volutamente non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo;
- f.** segnalare immediatamente alla Funzione di controllo interno eventuali situazioni di non adeguatezza del Sistema di Norme e Procedure interne e di comportamenti, nonché altre eventuali criticità di cui si dovesse venire a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.

17.4 I processi strumentali o di supporto e le Norme di comportamento particolari

Sono di seguito riassunti i controlli adottati d SOL Spa, al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari di cui alla presente sezione 17 della Parte Speciale.

Sono in particolare state istituite procedure chiare e semplici, rivolte alle funzioni coinvolte, con cui si stabiliscono quali sono i soggetti responsabili per le attività da svolgere, quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali attività devono essere svolte sui dati e le notizie da elaborare, controllare e validare, nelle fattispecie a potenziale rischio di commissione dei Reati Tributari.

Di seguito il dettaglio delle misure adottate per prevenire il rischio di commissione dei Reati Tributari nelle attività potenzialmente esposte, suddivise in rapporto ai principali processi sensibili.

Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Nell'ambito dei principali processi operativi della società, le seguenti attività sensibili e processi strumentali assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-quindiesdecies del D.Lgs. n. 231/01:

- esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette e predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni fiscali;
- predisposizione della documentazione richiesta per eventuali ispezioni o verifiche in materia fiscale o nel caso di trasmissione di avvisi di accertamento;
- adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti e al versamento dei contributi;
- gestione dei rapporti e delle attività inerenti al calcolo e al versamento delle imposte di registro, bollo, sostitutiva;
- versamento delle ritenute fiscali.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, SOL ha adottato ed implementato, per tutte le Aree / Servizi coinvolti, specifiche procedure che descrivono, tra le altre, le responsabilità, le attività svolte, le modalità operative e i controlli relativi alla documentazione trasmessa alla Direzione Amministrativa per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, la Società ha stabilito che:

- le dichiarazioni (Redditi/ENC, 770, Imposta di Bollo virtuale, Imposta Sostitutiva sui mutui), una volta predisposte dal Responsabile del Servizio, sono:
 - eventualmente verificate dal consulente fiscale;
 - validate dal Direttore;

- firmate dal legale rappresentante, per l'inoltro all'Ufficio competente.
 - inoltrate all'Agenzia delle Entrate direttamente dal Responsabile del Servizio Amministrazione, tramite il sito internet dell'Agenzia stessa;
 - messe a disposizione della Società di revisione contabile, per le opportune verifiche.
- nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate inoltri degli avvisi di accertamento, le pratiche vengono seguite dal Responsabile del Servizio Amministrazione, con il supporto della Direzione Amministrativa e con l'eventuale supporto di consulenti esterni.

Acquisti di Beni e Servizi

Nell'ambito dei principali processi operativi, le seguenti attività sensibili e processi strumentali assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01:

- rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi e/o lavori;
- selezione dei fornitori e invio delle lettere di acquisto;
- valutazione delle offerte di acquisto;
- emissione, autorizzazione e invio degli ordini di acquisto.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione degli acquisti di beni e servizi, SOL ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi di tutti i Servizi / Aree coinvolti nell'acquisto di beni e servizi, che descrivono le attività ed i controlli svolti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo relativi all'attività in questione.

La società ha provveduto anche all'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di gestione degli approvvigionamenti, assegnando i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con gli incarichi ricoperti.

In particolare, le procedure del processo "Amministrazione" prevedono che l'imputazione contabile di tutte le fatture passive o di altri documenti con rilevanza fiscale da parte dei Servizi / Aree coinvolti avvenga secondo i criteri preordinati e che il Servizio Amministrazione proceda ai pagamenti solo in presenza di ordini, preventivamente validati dalla Direzione e/o dagli Amministratori, corredati da giustificativi di spesa in accordo con i limiti stabiliti, in funzione dell'evidenza del bene / servizio ricevuto.

Contabilità e Bilancio di Esercizio

Nell'ambito dei principali processi operativi, le seguenti attività sensibili e processi strumentali assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01:

- gestione delle anagrafiche di contabilità fornitori;

- emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle note di credito;
- registrazioni di contabilità generale (es. registrazione di fatture passive, note di credito etc.) e di contabilità analitica per centro di costo;
- esecuzioni di verifiche sulla regolarità formale delle fatture;
- monitoraggio delle fatture da ricevere;
- predisposizione delle chiusure trimestrali;
- elaborazione dei prospetti di bilancio da sottoporre all'approvazione della Direzione centrale e poi del Consiglio di amministrazione.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione della contabilità e del bilancio d'esercizio, la Società ha adottato ed implementato specifiche procedure del processo "Amministrazione", che descrivono le attività svolte e le modalità operative relative alla gestione della contabilità generale e analitica, nonché le attività connesse alle chiusure periodiche e del bilancio d'esercizio.

Sono attribuite:

- al Servizio contabilità le attività di controllo connesse alle registrazioni contabili di incassi e pagamenti e di registrazione delle scritture di rettifica, assestamento e chiusura, sulla base della documentazione fornita dalle altre funzioni aziendali;
- alla Direzione amministrativa la verifica di:
 - congruità dei prospetti e degli allegati al bilancio;
 - accuratezza del "Progetto di Bilancio", prima della successiva trasmissione alla Direzione centrale amministrazione e finanza a cui spetta, la supervisione degli elaborati, prima della loro sottoposizione alle Direzioni generali e agli Amministratori delegati.

Tutte le registrazioni di contabilità generale e analitica sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei Responsabili di tutte le funzioni coinvolte e sono effettuati specifici controlli formalizzati, atti a verificare la corretta documentazione di supporto ed approvazione delle registrazioni.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli automatici nel sistema informatico, al fine di impedire la duplicazione delle registrazioni.

Tutte le funzioni coinvolte nella chiusura del bilancio hanno implementato ed adottato specifiche procedure, che prevedono, tra l'altro, la verifica e la validazione di tutta la documentazione con rilevanza contabile da trasmettere al Servizio Amministrazione.

Le fattispecie di Reati Tributari si potrebbero potenzialmente configurare qualora la gestione impropria dei sistemi informativi, o il mancato controllo circa il corretto utilizzo degli stessi sistemi, abbia l'effetto di consentire ai Soggetti Apicali e/o ai Soggetti Sottoposti della società di comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, o di alterare il funzionamento dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, per conseguire un indebito vantaggio per la società.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi aziendali, SOL ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione che descrivono le modalità operative, i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli relativi alla gestione dei processi informatici e demandano al Responsabile e agli Addetti dei Sistemi Informativi l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli.

È presente un sistema di protezione dei server deputati alla conservazione dei dati, con idonei sistemi di allarme e accesso consentito alle sole persone autorizzate e un sistema di disaster recovery collaudato.

L'accesso alla rete e ai sistemi è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di User ID e Password. La password è soggetta a scadenza e a "criteri di robustezza". Inoltre, sono previsti dei firewall a protezione di tutta la rete ed esiste un sistema normativo procedurale interno per la gestione dei backup dei dati.

18. Reati di frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo

18.1 Le fattispecie di reato

Il catalogo dei reati-presupposto è stato ulteriormente ampliato dalla Legge 39/2019 entrata in vigore il 17.5.2019 che ha aggiunto le fattispecie contenute nel nuovo articolo 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

L'intervento ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive sottoscritta a Magglingen il 18.9.2104 ed ha esteso la responsabilità da reato degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco e scommessa l'ODV ritiene che, stante la natura e le attività di SOL e del Gruppo, il rischio di commissione di questi ultimi reati sia sostanzialmente inesistente e quindi che non vi sia la necessità di una specifica mappatura nè di predisporre presidi specifici.

Parte dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Le fattispecie dei reati - La responsabilità dell'Ente per i reati di natura colposa

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento è particolarmente rilevante dal momento che **per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa**, cioè per reati commessi a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia; per la prima volta, cioè, l'ente è chiamato a rispondere di reati commessi dai suoi vertici o, in genere, dai suoi dipendenti il cui evento dannoso non viene da essi preveduto e voluto, bensì cagionato per l'inosservanza colpevole di norme.

Successivamente è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 " Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare le previsioni contenute nel suo art. 30 rubricato " Modelli di organizzazione e gestione".

L'art. 30 del D.Lgs. 81, in coordinamento con lo schema di cui al Decreto 231 a cui fa espressamente rinvio, prevede che, laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idonea ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità.

Ricordiamo che la responsabilità in capo all'ente ex Decreto 231 sorge a seguito della commissione di alcuni reati da parte dei suoi amministratori (o soggetti comunque "apicali") e dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'ente è, pertanto, chiamato a rispondere e a dimostrare la propria diligenza organizzativa in sede penale accanto alle persone fisiche che hanno realizzato il reato.

Nello specifico, la responsabilità dell'ente sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale nelle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In altri termini, **affinché si origini la responsabilità dell'ente** è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi di tali reati, ma **occorre la "colpa specifica"** (cioè la condotta commissiva od omissiva a cui è associabile un interesse o un vantaggio dell'ente) che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza delle norme per la pre-

venzione degli infortuni sul lavoro.

L'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe configurarsi in tali reati nell'ipotetico risparmio conseguito sulle misure di prevenzione, sui costi di manutenzione, sui costi di formazione.

Le fattispecie dei reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, come già detto, sono quelle contemplate nell'art. 25 septies ovvero:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. comma 2).

Sanzioni interdittive: le sanzioni previste per i reati succitati sono particolarmente gravose per l'ente riconosciuto colpevole, potendo consistere sia in sanzioni interdittive (i.e. interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la P.A., sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno di durata, sia in sanzioni pecuniarie ad oggi valorizzabili fino ad un massimo di oltre un milione e mezzo di euro.

2. Condizioni esimenti

Il Modello di organizzazione e di gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008 è il mezzo attraverso il quale l'ente ha l'opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa assicurando un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, conseguentemente e prioritariamente, prevedendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 oltre ad elencare in sintesi i requisiti ed obblighi giuridici che attraverso il Modello l'ente deve rispettare per dimostrare con efficacia esimente la propria diligenza organizzativa, prevede che: *"in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British standard 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

SOL si è, da tempo, dotata di un Sistema di Gestione Integrato che, per quanto riguarda la sicurezza, è conforme allo standard OHSAS 18001:2007 avendone ottenuto la relativa certificazione.

Nel 2018 ha adottato il nuovo standard UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro", entrato in vigore in quell'anno, mantenendo la conformità con lo OHSAS 18001:2007. La doppia conformità verrà mantenuta sino al riconoscimento del nuovo standard da parte del legislatore.

3. Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Date le premesse di cui sopra e considerata la particolarità dei reati trattati in questa parte del Modello, ne consegue che nessuna delle attività svolte da SOL può essere aprioristicamente esclusa dal novero di quelle che potrebbero essere interessate dal rischio di commissione delle condotte criminose sopra citate.

Tutte le attività svolte sono peraltro oggetto di un'analisi dei rischi, effettuata sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e sono coperte da Procedure e Norme aziendali che definiscono le regole comportamentali alle quali devono attenersi tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, con riferimento alle condizioni richieste dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 sono regolamentati i seguenti processi:

1. valutazione dei rischi e predisposizione delle misure preventive e protettive
2. gestione dei Dispositivi individuali di protezione (DPI);
3. gestione delle emergenze;
4. sorveglianza sanitaria;
5. addestramento, informazione e formazione dei lavoratori;
6. identificazione dei requisiti legali;
7. controllo operativo e audit;
8. definizione dei ruoli e delle responsabilità;
9. affidamento di lavori in appalto.

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo Esistente e, di conseguenza, la sua integrazione laddove ritenuto necessario.

L'attività di integrazione e/o implementazione di Norme e Procedure ai sensi del D.Lgs. 231/01 è avvenuta ed avverrà con le modalità e gli strumenti previsti dall'SGI.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte dedicata ai reati in materia di sicurezza sul lavoro si rivolge ai seguenti soggetti ("Destinatari"):

- **datore di lavoro:** s'intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori, o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa;
- **dirigenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **preposti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **componenti il servizio di prevenzione e protezione (SPP):** premesso che il SPP è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, i suoi componenti sono i Responsabili e gli Addetti del Servizio prevenzione e protezione, scelti tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- **medico competente:** soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti assegnatigli in base alla normativa vigente;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **lavoratori:** soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa;
- **terzi destinatari:** soggetti che, pur essendo esterni rispetto all'organizzazione di SOL, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza dei Lavoratori.

Sono annoverati come terzi:

- a. soggetti ai quali viene affidato un lavoro in virtù di un contratto di appalto, d'opera o di somministrazione;
- b. i fabbricanti e i fornitori;

- c. i progettisti;
- d. gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.
- e. i soggetti con i quali si opera in regime di associazione di impresa

Tutti i Destinatari sono tenuti a:

- 1) rispettare la normativa di legge ed interna vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per quanto attiene al proprio ruolo ed alle attività svolte. Per normativa vigente si intende pertanto:
 - a. la normativa di legge, così come riportata dal D.Lgs. 81/2008;
 - b. le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti di SOL:
 - i. Codice Etico;
 - ii. CCNL;
 - iii. documento di Valutazione dei Rischi;
 - iv. MANUALE - Sistema di Gestione Integrato;
 - v. manuale "Lavorare in sicurezza nel mondo dei gas tecnici";
 - vi. procedure, norme ed istruzioni operative adottate da SOL in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) rispettare gli standard tecnici-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;

La presente Parte prevede a carico di tutti i Destinatari, in considerazione delle specifiche deleghe e delle diverse posizioni e gradi di responsabilità, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare la fattispecie dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.

5. Regole generali per l'armonizzazione delle politiche aziendali in tema di sicurezza

Al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione di tutte le norme esistenti in materia di protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro si ritiene necessario individuare, in questa sede, i principi generali procedurali – la cui attuazione è già contenuta nelle procedure aziendali che devono costituire un punto di riferimento fondamentale per tutti i dipendenti di SOL e per tutti coloro che intrattengono rapporti con essa.

Tali principi devono essere applicati a tutte le attività svolte da SOL, ad essi si deve ispirare ogni azione aziendale e tutti vi si devono attenere in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte.

La politica in tema di sicurezza di SOL pertanto si regge e dovrà reggersi sui seguenti principi:

- 1.** responsabilizzazione di tutta la struttura aziendale, dal Datore di Lavoro ad ogni singolo Lavoratore, nella gestione del SGI, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti;
- 2.** impegno a garantire la conoscibilità del SGI a tutti i dipendenti di SOL e a tutti coloro che intrattengono rapporti con essa;
- 3.** impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- 4.** impegno a garantire che ciascun dipendente, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela e sulla sicurezza nonché ad assumersi le relative responsabilità in materia;
- 5.** impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne il controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- 6.** impegno a che venga periodicamente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- 7.** impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e la sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire l'adeguatezza a:
 - i.** struttura organizzativa,
 - ii.** natura della attività,
 - iii.** ubicazione dei locali e delle aree di lavoro,
 - iv.** organizzazione del personale,
 - v.** specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività.

6. Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio

All'interno delle aree di attività a rischio si sono identificati come maggiormenti significativi i seguenti eventi:

- n. infortuni, ore perse e relativi indici di frequenza e gravità
- non conformità critiche per la sicurezza
- criticità relative a investimenti o spese per la sicurezza
- criticità emerse dalle attività di formazione, audit o dalle riunioni periodiche previste dal D.Lgs. 81/08

che devono pertanto essere oggetto di segnalazione all'ODV in presenza di anomalie e comunque periodicamente attraverso la trasmissione dei "RR".

L'ODV incontra inoltre con cadenza almeno annuale il Datore di Lavoro ed i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e verbalizza il contenuto dell'incontro.

SOL Spa

Via Borgazzi, 27
20900 Monza · Italy

t +39 039 2396.1

odv@sol.it

www.sol.it